Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 1° luglio 1924** — **Numero 153**

ERRATA-CORRI[illegible]

Alla pagina 40 del supplemento alla G[illegible] *Ufficiale* n. 121, del 22 maggio 1924, invece di Nardi ing. [illegible]io, capo divisione delle ferrovie dello Stato, compreso fra i [illegible]i della Commenda della Corona d'Italia, deve leggersi: Nar[illegible] *Francesco*, ecc.

SOMMA[illegible]O

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1011. — REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 969.
Approvazione del regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 . . . . Pag. 2439

1012. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1924, n. 991.
Riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze . . . . Pag. 2462

1013. — REGIO DECRETO 24 maggio 1924, n. 997.
Istituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione centrale per i dazi interni di consumo. Pag. 2463

1014. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 1011.
Assegnazione di fondi per sussidi straordinari alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . Pag. 2464

REGIO DECRETO 22 maggio 1924.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di primo grado istituito ai sensi degli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Pag. 2465

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1924.
Dipendenza di Regie agenzie consolari al Canadà. Pag. 2465

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1924.
Obbligazioni del prestito redimibile 4.75 % . . . . Pag. 2466

DECRETO PREFETTIZIO 23 giugno 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Boville Ernica. . . . . Pag. 2466

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 2466
Ministero dell'industria e del commercio: Elenchi nn. 16 e 17 delle opere riservate al termine della legge sui diritti d'autore . . . . Pag. 2467
Ministero delle finanze:
Perdita di certificati . . . . Pag. 2469
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 40) . . . . Pag. 2470
130ª estrazione obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo. Pag. 2470
Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitorie. Pag. 2470

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Rettifica al bando di concorso del Regio collegio femminile « Agli Angeli », in Verona . . . . Pag. 2470

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1011.**

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 969.
Approvazione del regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentito il parere della Giunta per l'insegnamento industriale emesso con i poteri del Consiglio superiore per l'istruzione industriale;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per l'istruzione industriale visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari concernenti le scuole di insegnamento industriale in quanto siano contrarie a quelle stabilite nel regolamento di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 143. — GRANATA.

Regolamento per l'istruzione industriale.

TITOLO I.

ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO DI SCUOLE REGIE.

Art. 1.

Le Regie scuole per l'insegnamento industriale e le Regie stazioni sperimentali per industrie ordinate in base al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed in conformità delle norme del presente regolamento, sono riconosciute come istituti pubblici dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nelle loro funzioni amministrative sotto la vigilanza e la tutela del Ministero dell'economia nazionale e nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici.

Per la vigilanza sulle scuole d'insegnamento industriale il Ministero può valersi, oltre che dei propri funzionari, di quelli di altre Amministrazioni centrali e provinciali, dei direttori e degli insegnanti delle scuole da esso dipendenti e di altre persone autorevoli per dottrina e per esperienza.

Art. 2.

Per la fondazione di una Regia scuola d'insegnamento industriale occorre che ne sia dimostrata l'utilità in rapporto alle condizioni locali e che uno o più degli enti locali (Provincia, Comune, Camera di commercio e industria o altro Ente morale) assumano l'obbligo:

1° di fornire le spese d'impianto e d'arredamento, per due terzi o per una metà a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

2° di provvedere la scuola dei locali e di quanto è previsto dal primo comma dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

3° di contribuire al mantenimento della scuola nei modi e nelle forme stabilite dal primo e dal secondo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Le prestazioni in natura, cui sono obbligati gli enti locali a termini del n. 2° possono, in base a speciali convenzioni, essere surrogate da altre equivalenti prestazioni in denaro.

La scelta dei locali o di progetti di nuovi edifici destinati a sede di scuole industriali come pure i successivi progetti di ampliamento e di sistemazione, devono essere approvati dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il parere degli organi competenti.

Art. 3.

Oltre gli enti diversi di cui al primo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, possono contribuire alla fondazione e al mantenimento di una Regia scuola, privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi mediante donazione o lascito del capitale corrispondente ovvero con vincolo di usufrutto di rendita consolidata.

Quando non sia provveduto mediante donazione o mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata, la continuità e la invariabilità del contributo debbono essere garantiti da uno degli enti indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

L'ente fidejussore assume a proprio carico e salvo rivalsa il pagamento del contributo garantito.

Il nome e il contributo degli enti, delle associazioni e dei privati che concorrono alla fondazione o al mantenimento della scuola o della stazione sperimentale sono indicati nel decreto di fondazione.

Art. 4.

Il decreto Reale di istituzione di cui all'art. 9 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, da emanarsi sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, determina la denominazione, il carattere e l'ordinamento particolare della scuola, gli scopi ad essa prestabiliti, le sezioni in cui essa si divide, i corsi permanenti che vi sono aggregati, le officine, i gabinetti e laboratori di cui essa deve essere dotata, gli enti contribuenti e l'ammontare dei loro contributi nelle spese [illegible] l'impianto e dei loro contributi annui fissi in danaro e in natur[illegible] la composizione del Consiglio di amministrazione e il numero d[illegible] posti delle diverse categorie di personale che devono essere occup[illegible]ti da titolari.

Con le s[illegible]se norme di cui al presente ed ai precedenti articoli, si proc[illegible]e anche alla trasformazione di scuole già esistenti.

Per le sc[illegible]e rette da apposito statuto, questo è approvato con lo stesso de[illegible] Reale d'istituzione.

Art. 5.

Il contribu[illegible]el Ministero a favore di ciascuna scuola viene inscritto sotto [illegible]ome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di prev[illegible]e della spesa.

Gli oneri as[illegible] dagli Enti locali debbono essere inscritti nei rispettivi bilanc[illegible] spese obbligatorie.

Oltre al con[illegible] fisso annuale ed a quello di impianto, il Ministero può co[illegible]e alle Regie scuole sussidi straordinari per sdoppiamenti di c[illegible]per corsi aggregati, per incremento di materiale didattico e[illegible]fficina e per sussidi al personale entro i limiti di apposito [illegible]amento di bilancio.

I proventi de[illegible]cine e dei laboratori e gli altri proventi eventuali sono de[illegible] all'incremento del bilancio della scuola.

Art. 6.

La domanda di mutuo di cui all'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, deve essere presentata al Ministero e corredata dei seguenti documenti:

1° copia della deliberazione di contrattazione del mutuo da parte dell'Ente contraente nei modi e nelle forme prescritti dal R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, e delle approvazioni di detta deliberazione da parte dell'autorità tutoria;

2° copia del progetto comprendente una relazione dimostrativa, la pianta, le sezioni, i prospetti e i particolari dell'edificio, la stima dei lavori e le condizioni di esecuzione. Tale progetto sarà corredato dal parere favorevole del Genio civile e da quello del medico provinciale;

3° dichiarazione circa la garanzia offerta per l'estinzione del mutuo;

4° bilancio dell'Ente mutuatario.

Il mutuo viene autorizzato con decreto Ministeriale quando sia riconosciuto che il progetto di costruzione, ampliamento o restauro soddisfi a tutte le esigenze didattiche e che la spesa sia adeguata ai reali bisogni della scuola.

Quando il mutuo sia richiesto dalla scuola, occorre pure esaminare se il bilancio di essa presenti margine sufficiente per la quota di ammortamento.

Nel decreto che autorizza l'operazione del mutuo sono determinati la durata del prestito e l'impegno della spesa a carico del Ministero per il servizio degli interessi, che non eccederà in nessun caso l'ammontare degli interessi richiesti per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Quando il mutuo sia domandato alla Cassa depositi e prestiti il decreto di autorizzazione è trasmesso dal Ministero dell'economia nazionale alla detta Cassa perchè promuova la sovrana concessione. Per l'accettazione, la somministrazione e l'ammortamento del prestito da parte della Cassa depositi e prestiti, valgono le norme del R. decreto 5 luglio 1908, n. 471.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati col prestiti contratti in base all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, e all'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, siano adibiti anche in parte senza il consenso del Ministero dell'economia nazionale ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero stesso ha diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'Ente mutuatario e potrà rivalersi contro di esso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito.

I locali compresi in detti fabbricati restano a completa disposizione della scuola anche quando questa non abbia immediata necessità di utilizzarli per i propri insegnamenti.

Art. 7.

La soppressione di una Regia scuola è disposta, sentita la competente sezione del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa potrà essere motivata anche da una non giustificata diminuzione notevole di alunni, durata per oltre un triennio o dal fatto che la scuola non raggiunge gli scopi per cui è stata istituita.

Decretata la soppressione, l'amministrazione della scuola soppressa viene affidata ad un commissario scelto e nominato dal Ministro per l'economia nazionale, il quale assume la rappresentanza della scuola agli effetti della liquidazione e procede alla chiusura dei conti e all'accertamento della consistenza del suo patrimonio.

I contributi del Governo e degli Enti continueranno ad essere pagati per il tempo necessario a soddisfare gli obblighi assunti verso il personale e gli impegni derivanti dalla gestione della scuola.

Il materiale o quanto altro appartiene alla scuola soppressa viene destinato, previo accordo fra gli Enti contribuenti, a vantaggio di altri istituti locali già esistenti o da costituirsi che abbiano affinità d'indole e di scopi con la scuola soppressa.

Alla estinzione delle passività e degli altri oneri derivanti dalla precedente gestione della scuola, saranno, in primo luogo, destinati i valori in numerario e i titoli posseduti dalla scuola e successivamente i contributi del Governo e degli altri Enti, a mente del secondo capoverso del presente articolo.

A tal uopo il commissario liquidatore compila l'elenco dei pagamenti da effettuarsi nell'anno, a termine dei contratti e delle convenzioni esistenti, e richiede a ciascuno degli Enti il pagamento di una quota proporzionale al rispettivo contributo annuale.

Al pagamento della quota dei contributi di liquidazione il Governo e gli Enti provvederanno con mandati intestati al commissario.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, il commissario deve fare un rendiconto annuale.

Compiuta la liquidazione il commissario compila il bilancio finale.

Tanto il rendiconto annuale quanto il bilancio di liquidazione sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia nazionale, accompagnati da tutti i documenti giustificativi. Copia del rendiconto e del bilancio finale, approvati dal Ministero, è inviata a cura del commissario agli altri Enti interessati.

Le spese della liquidazione, compresi i compensi spettanti al commissario liquidatore, gravano sul bilancio della scuola.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE INDUSTRIALE.

CAPO I.

Classificazione delle scuole.

Art. 8.

Le *Regie scuole operaie* o di *avviamento* possono essere maschili, femminili o miste ed hanno la durata di tre anni.

Esse sono equiparate alle Regie scuole complementari.

Gli insegnamenti che vi si impartiscono riguardano le nozioni di coltura generale e tecnica necessarie agli alunni che si avviano al lavoro o che intendono di proseguire gli studi professionali. Le esercitazioni grafiche e pratiche pur conservando carattere generico dovranno tendere all'orientamento professionale dell'alunno.

Nei centri nei quali non esistono corsi per maestranze, la scuola di avviamento sarà sempre integra da corsi di tirocinio o dai laboratori scuola per la specializzazione professionale degli allievi.

Art. 9.

Le *scuole industriali* o di *tirocinio* possono essere maschili o femminili ad orario completo diurno, o parzialmente diurno, o serale, o festivo.

Esse possono comprendere una o più sezioni per singole arti e mestieri.

Nelle scuole diurne s'impartiscono gli insegnamenti teorici e pratici necessari all'esercizio di una professione qualificata; le esercitazioni grafiche e quelle di officina e di laboratorio vi hanno carattere specializzato e mirano a fornire i giovani di una sufficiente abilità manuale e di sufficiente conoscenza dei procedimenti ed accorgimenti tecnici usati nelle diverse professioni. Nelle scuole ad orario serale o festivo s'impartiscono gli insegnamenti integrativi, di cui abbisogna l'apprendista, già occupato in una determinata industria.

Le scuole femminili professionali curano, oltre gli insegnamenti propri a formare l'operaia, quelli necessari all'esercizio delle mansioni domestiche della donna.

Alle scuole di tirocinio possono essere annessi dei corsi annuali o biennali di integrazione, di specializzazione o di perfezionamento.

Nelle località dove non esistono scuole complementari o di avviamento saranno sempre istituiti presso le scuole di tirocinio dei corsi di avviamento ovvero dei corsi di integrazione con insegnamenti grafici e di lavoro per alunni di scuole elementari.

Art. 10.

Gli *istituti industriali* per la preparazione del personale destinato ad assumere funzioni direttive negli opifici industriali e nei laboratori possono comprendere una o più sezioni per determinate industrie.

In essi si impartiscono gli insegnamenti tecnici, grafici e di coltura generale necessari a formare i capi tecnici, i periti industriali ed edili ed i periti maestri d'arte. Le esercitazioni pratiche tendono, oltrechè a fornire ai giovani una adeguata abilità manuale, a renderli edotti dei procedimenti tecnici e dei sistemi di organizzazione dell'industria.

La durata di corso degli istituti industriali è di regola di cinque anni; possono esservi annessi corsi ulteriori di specializzazione e di integrazione grafica e tecnica.

Art. 11.

Alle scuole di cui ai precedenti articoli, possono essere anche aggregati:

a) corsi temporanei per emigranti;

b) corsi permanenti o temporanei di specializzazione tecnica per operai;

c) corsi per maestranze.

I corsi temporanei possono essere tenuti in località diverse da quella in cui ha sede la scuola.

L'autorizzazione ad aprire i corsi temporanei contemplati nel presente articolo è data volta per volta con decreto del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della scuola cui i corsi debbono essere aggregati.

Art. 12.

Alla preparazione didattica, sperimentale e pratica degli insegnanti e dei capi tecnici delle Regie scuole industriali o professionali si provvederà, oltrechè con la scuola di magistero annessa all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, in virtù del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896:

a) con i corsi magistrali permanenti annessi o da annettersi a Regi istituti industriali o a Regie scuole professionali femminili;

b) con corsi temporanei di esercitazioni pratiche da aprirsi specialmente nel periodo estivo, presso istituti o scuole industriali che si distinguano per la importanza degli impianti, da servire per il perfezionamento tecnico e didattico di capitecnici e di insegnanti addetti alla direzione delle officine di altra scuola;

c) con corsi temporanei per insegnamenti grafici e tecnologici, da aprirsi specialmente nel periodo estivo presso singole scuole, da servire per la formazione ed il perfezionamento di insegnanti per corsi di maestranze.

I corsi temporanei si istituiscono d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione con decreto Ministeriale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle scuole presso le quali si debbono aprire i corsi, sentito il parere della sezione competente del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

CAPO II.

Anno scolastico - Materie d'insegnamento.

Art. 13.

L'anno scolastico per le scuole ad orario feriale completo comincia col 16 ottobre e termina col 15 ottobre dell'anno successivo.

Il periodo complessivo delle lezioni, delle esercitazioni e degli

esami ha la durata di dieci mesi. Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni eccettuate le domeniche, le feste religiose e civili riconosciute dallo Stato ed altri 16 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua, ed altre consuetudinarie della località dove ha sede la scuola.

Ogni altra vacanza è vietata.

Le officine ed i laboratori, ove le condizioni della scuola lo consentano, restano aperte durante il periodo dalla chiusura della sessione estiva di esami al termine dell'anno scolastico per le esercitazioni degli alunni che ne facciano domanda.

Il periodo di funzionamento delle scuole ad orario ridotto viene determinato nel decreto di istituzione.

Art. 14.

Ogni scuola deve possedere una biblioteca, una o più collezioni tecnologiche o di arte industriale ed officine, gabinetti o laboratori del numero previsto dallo statuto organico. Altri gabinetti e laboratori possono essere aggiunti su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o del Collegio degli insegnanti nei limiti dei fondi disponibili in bilancio.

I laboratori e i gabinetti delle scuole industriali possono prestare la loro opera nell'interesse delle Amministrazioni pubbliche ed anche di privati industriali verso adeguato compenso con norme da stabilirsi con l'approvazione del Ministero.

Art. 15.

Agli istituti industriali può essere dal Ministero affidato il compito di preparare tavole di disegno professionale per le diverse arti e mestieri, collezioni di gessi, di modelli, ed altro materiale tecnico e didattico da distribuire alle altre scuole.

Art. 16.

I programmi di insegnamento per le Regie scuole ed istituti industriali e per i corsi aggregati sono proposti dal Collegio degli insegnanti secondo le direttive date dal Ministero e sono approvati con decreto del Ministro.

Art. 17.

Per ogni disciplina sono distribuite nell'orario al principio dell'anno scolastico, le ore delle lezioni da impartirsi in giorni distinti e possibilmente non consecutivi.

Quando l'orario giornaliero superi le quattro ore deve stabilirsi un conveniente intervallo.

Nelle scuole ad orario diurno completo le lezioni orali hanno luogo, di regola, nelle ore antimeridiane.

Gli insegnamenti contemplati nei programmi devono essere impartiti in modo che il lavoro degli alunni si esaurisca essenzialmente durante l'orario scolastico, riducendo al minimo strettamente necessario i compiti di casa e le lezioni assegnate agli alunni.

Di norma i compiti per casa non saranno assegnati se non quando intervengano uno o più giorni di vacanza.

I corsi di materie sperimentali debbono essere sempre accompagnate da esperimenti pratici. Gli altri insegnamenti orali dovranno pure, specie nelle scuole di avviamento e di tirocinio, avere carattere pratico e giovarsi di materiale didattico (tavole murali, fotografie, proiezioni, modelli meccanici) atti ad agevolare l'assimilazione da parte degli alunni.

Art. 18.

Le esercitazioni pratiche sono impartite in officine e laboratori istituiti ed esercitati direttamente dalla scuola; esse debbono svolgersi con un programma didattico ben determinato.

Possono essere eseguiti lavori per commissione assunta dalla scuola, sempre che essi si prestino per lo svolgimento del programma. Il giudizio sulla opportunità di accettare le singole commissioni in rapporto alla loro efficacia didattica, spetta al direttore, d'accordo con gli insegnanti che siano eventualmente preposti alle singole officine.

Ove le commissioni impegnino le scuole per un periodo maggiore di un anno scolastico, deve ottenersi anche la preventiva autorizzazione del Ministero.

Alle dette lavorazioni non debbono di regola partecipare persone estranee alla scuola; le eccezioni a tale norma possono essere consentite di volta in volta dal Ministero.

Gli utili dei lavori per commissione o di quelli posti in vendita sono devoluti al bilancio della scuola. Al personale di officina potranno essere accordati compensi sugli utili accertati della produzione su parere favorevole del Consiglio di amministrazione della scuola e previa approvazione del Ministero.

Agli alunni che partecipano alla produzione dei lavori redditizi potrà essere in casi speciali concesso, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e previa approvazione del Ministero, un compenso corrispondente alla loro prestazione d'opera.

Art. 19.

E' in facoltà del direttore, sentito il parere del Collegio degli insegnanti ed ottenuto, per eventuali spese, il consenso del Consiglio di amministrazione, di destinare qualche giornata di scuola durante l'anno a passeggiate e visite d'istruzione per le singole classi. Gli alunni saranno sempre accompagnati in queste visite dal personale competente a fornire chiarimenti ed ammaestramenti pratici.

Le norme di cui al precedente comma, si applicano anche agli eventuali viaggi di istruzione da compiersi di regola durante le vacanze, su programma deliberato dal Collegio degli insegnanti.

Di ogni viaggio deve essere redatta apposita relazione.

CAPO III.

Classi aggiunte.

Art. 20.

Dopo la chiusura della sessione estiva di esami e su analoga proposta del direttore, il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'istituzione di tutte le classi aggiunte per il nuovo anno scolastico, in base al calcolo del numero dei posti disponibili nelle prime classi, da farsi a termini dell'art. 139, ed a quello del numero degli alunni delle classi superiori alla prima.

Tale proposta sarà inviata al Ministero per l'approvazione.

Art. 21.

Non oltre il 4 novembre il direttore trasmette al Ministero le proposte per l'assegnazione delle supplenze necessarie per il funzionamento delle classi aggiunte.

Tali proposte dovranno essere compilate in base alle norme di cui all'art. 60. Quando in esse non sia stato seguito l'ordine stabilito dal predetto articolo, il direttore deve specificarne le ragioni.

Art. 22.

Le nomine del personale insegnante e di laboratorio delle classi aggiunte vengono approvate con semplice lettera ministeriale.

Avvenuta ed approvata l'assegnazione degli insegnanti e del personale di laboratorio delle classi aggiunte, essa non può essere mutata durante l'anno scolastico senza il consenso del Ministero.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte decorrono dal giorno dell'effettiva divisione delle classi e cessano con la fine dell'anno scolastico; essi sono pagati a rate mensili.

TITOLO III.

REGIE STAZIONI SPERIMENTALI PER INDUSTRIE.

Art. 23.

Per l'istituzione di una Regia stazione sperimentale per industrie devono essere assunti da uno o più degli enti pubblici locali gli obblighi indicati all'art. 2, numeri 1 e 2, del presente regolamento, per quanto riguarda le spese di impianto e di arredamento, la fornitura dei locali e il servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Dovranno inoltre i detti enti obbligarsi nella misura indicata dall'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per i contributi al mantenimento della stazione.

Quando l'industria o il gruppo di industrie per cui è creata la stazione sperimentale abbia sviluppo particolare in diversi centri, lontani e staccati fra loro, potranno essere istituite delle sezioni della Stazione in località diverse dalla sua sede centrale, sempre però con unicità di amministrazione e di indirizzo tecnico e purchè gli enti pubblici della località, dove è creata la sezione, assumano impegni corrispondenti alle esigenze del suo impianto e del suo mantenimento.

Art. 24.

Per ogni stazione sperimentale, con apposito decreto Reale, sentito l'avviso della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, verranno determinate le norme fondamentali relative al suo funzionamento, il numero dei posti da occuparsi con personale titolare delle diverse categorie, la composizione del Consiglio d'amministrazione del quale faranno parte, oltre i delegati degli enti contribuenti una

rappresentanza degli industriali interessati da eleggersi da essi con le modalità che saranno indicate nello stesso decreto, avvertendo che non potrà essere eletto chi non sia industriale, l'ordinamento dei corsi di perfezionamento di cui al primo comma dell'art. 22 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 25.

Prima del 31 ottobre di ogni anno il Consiglio d'amministrazione di ciascuna Regia stazione sperimentale provvede a determinare la misura del contributo complessivo da pagarsi dagli industriali in conformità al disposto dell'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per le spese della stazione; al riparto del contributo stesso fra le ditte, le imprese e gli stabilimenti che esercitano le industrie per le quali la stazione sperimentale è preordinata; alla compilazione dei relativi elenchi.

Gli elenchi, divisi per Comuni, comprendono per ciascuna ditta, l'indicazione dell'industria esercitata, la sede principale, le succursali e gli stabilimenti dipendenti e la cifra del contributo fissato in base alla valutazione della produttività dell'azienda eseguita dal Consiglio d'amministrazione, presente la rappresentanza degli industriali.

Non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno, gli elenchi di cui sopra, che avranno ottenuta l'approvazione del Ministero, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale e comunicati agli interessati stessi con lettera raccomandata a cura delle rispettive stazioni.

Contro la determinazione del contributo è ammesso ricorso al Ministero entro due mesi dalla avvenuta pubblicazione dell'elenco.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio di amministrazione provvederà in pari tempo a comunicare gli elenchi di cui sopra ai singoli esattori comunali perchè provvedano alla riscossione dei contributi annuali la quale avrà luogo alle scadenze fissate per la imposta sul reddito. I contributi riscossi saranno versati alle stazioni nel bimestre successivo, dedotte le spese di riscossione. Per la esazione dei contributi di chi eserciti commerci di importazione corrispondenti alla natura della stazione, potrà essere seguita una procedura diversa da stabilirsi da ogni singolo Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di procedere alla riscossione dei contributi degli industriali riuniti in associazione per mezzo delle rispettive associazioni.

Art. 26.

Gli studi, le esperienze ed altri lavori da eseguirsi nelle stazioni sperimentali devono essere autorizzati dal direttore.

In apposito registro sarà tenuto nota della richiesta presentata da privati o da pubbliche Amministrazioni come pure di tutti gli altri lavori iniziati con l'indicazione del personale incaricato dei relativi studi.

Il personale delle stazioni sperimentali ha l'obbligo di conservare il segreto sui procedimenti e sui particolari di lavorazione comunicati in via riservata dagli industriali che ricorrono all'opera delle stazioni.

Un regolamento interno proposto dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del Ministero stabilisce le norme speciali da seguirsi in ogni singola Regia stazione sperimentale le istruzioni e le tariffe per la consulenza e i pareri richiesti da pubbliche Amministrazioni e da privati.

Sui proventi delle tasse di laboratorio una quota non superiore al 60 % può essere ripartita fra il direttore della stazione e il personale tecnico che partecipa ai lavori di ricerca e agli studi richiesti nei modi da determinarsi nel regolamento interno.

TITOLO IV.

GOVERNO DELLE SCUOLE REGIE E DELLE REGIE STAZIONI SPERIMENTALI PER INDUSTRIE

CAPO I.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 27.

L'amministrazione delle singole scuole Regie e delle singole Regie stazioni sperimentali, è affidata ad uno speciale Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione rappresenta la scuola dinanzi all'autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica della scuola stessa.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione si compone di un delegato di ciascuno degli enti pubblici che contribuiscono alle spese di mantenimento della scuola e di quegli altri Enti non pubblici che vi contribuiscono con una quota non inferiore al decimo dei contributi totali. In casi particolari può essere consentito ad enti contribuenti sia di nominare più di un delegato nel Consiglio sia di avere nel Consiglio stesso una rappresentanza quando anche la quota del loro contributo sia inferiore a quella sopra indicata.

La rappresentanza nel Consiglio di amministrazione delle Regie stazioni sperimentali, degli industriali che contribuiscono al mantenimento della stazione, sarà determinata tenendo conto delle diverse categorie d'industrie per le quali è istituita la stazione.

Il direttore fa parte del Consiglio con voto deliberativo ed ha le funzioni di segretario.

Nella scelta dei delegati si darà preferenza a persone che appartengano per professione o per ufficio al ceto industriale.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro in conformità delle designazioni degli Enti.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 29.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alla metà delle adunanze indette durante l'anno.

La decadenza è dichiarata dal Ministro, che ne dà comunicazione all'Ente rappresentato, perchè provveda alla surrogazione.

I componenti del Consiglio eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro precedessori.

Art. 30.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni bimestre. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti.

In seconda convocazione potranno adottarsi deliberazioni di particolare urgenza, semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate Ogni verbale deve portare la firma del presidente e del segretario.

In tutte le proposte e deliberazioni del Consiglio di amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico o disciplinare della scuola o che riguardano il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal direttore della scuola.

Le deliberazioni da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere trasmesse separatamente in copia integrale.

Art. 31.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, previ accordi fra gli Enti interessati, potrà costituirsi un solo Consiglio di amministrazione per un gruppo di Regie scuole della stessa indole, aventi sede in una medesima città.

I bilanci e le contabilità dei vari istituti sono tenuti distinti.

I direttori delle scuole amministrate da un unico Consiglio fanno parte del Consiglio stesso con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la rispettiva scuola.

Le funzioni di segretario sono affidate al più giovane fra i direttori; in caso di pari età al meno anziano di servizio. Per pratiche di competenza di una sola scuola le funzioni di segretario sono affidate al direttore della scuola interessata.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da trasmettere all'approvazione del Ministero giusta il disposto dell'art. 39;

b) provvede al servizio di cassa, facendo al Ministero le proposte relative, come al successivo art. 38;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) dà parere sui regolamenti della scuola e sui ruoli del personale;

f) cura che la contabilità e gli inventari della scuola siano tenuti regolarmente e vigila sulla buona conservazione del materiale;

g) delibera sull'applicazione e su la dispensa dalle tasse scolastiche;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo della scuola, unendovi la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola; come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni che gli spettano secondo il presente regolamento, o secondo lo statuto organico della scuola e a quelle cui fosse chiamato dal Ministro.

Art. 33.

Ai componenti dei Consigli di amministrazione, non funzionari dello Stato nè delle scuole d'insegnamento industriale, è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio della scuola, una medaglia di presenza non superiore alle L. 25 per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 34.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo ciclo scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'amministrazione di essa può essere affidata ad un commissario scelto dal Ministro.

Al commissario governativo è corrisposta un'indennità che viene stabilita, caso per caso, dal Ministro e grava sul bilancio della scuola. Qualora il predetto commissario sia funzionario dello Stato, gli verranno corrisposti i compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 35.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso dal Ministro con decreto Reale sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

In tal caso, l'amministrazione è affidata ad un Commissario governativo o ad una Commissione straordinaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per le indennità spettanti al commissario o alla Commissione si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 36.

Le Regie scuole industriali già esistenti e da istituire nelle nuove Provincie, alle quali non contribuiscono gli Enti locali con corrispondenti contributi, saranno amministrate da una Commissione o da un singolo commissario, nominati dal Ministro per l'economia nazionale per un periodo non superiore ad un biennio e rinnovabili successivamente.

Gli eventuali compensi ai membri della Commissione o al commissario, saranno stabiliti nel decreto di nomina, in base alle norme in vigore, e graveranno sul bilancio della scuola.

CAPO II.

Amministrazione.

Art. 37.

In tutte le Regie scuole d'insegnamento industriale e nelle Regie stazioni sperimentali l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 38.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati ad una banca di emissione o cassa di risparmio avente la sua agenzia nella località dove ha sede la scuola o in località prossima ovvero alla tesoreria comunale o provinciale o alle casse postali.

Spetterà al detto istituto incaricato del servizio di cassa:

a) di riscuotere i contributi annuali dovuti dagli Enti che concorrono al mantenimento della scuola, e versati alla cassa erariale a norma dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, i sussidi, i lasciti, le rendite patrimoniali, le tasse e qualunque altra somma o provento destinato alla scuola o ad essa affidato per scopi determinati;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio o altrimenti autorizzate sopra ordini o assegni firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere a ciò delegato e dal direttore;

c) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza della scuola od alla medesima affidati a titolo di deposito od altro.

Il servizio di cassa dovrà in ogni caso essere fatto da un solo istituto mediante un unico conto corrente.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare sotto la sua responsabilità il direttore o il segretario della scuola a riscuotere le tasse e i proventi di officina o di laboratorio, ma le somme riscosse debbono essere riversate entro un termine di dieci giorni alla cassa della scuola.

Art. 39.

Il bilancio preventivo deliberato dal Consiglio di amministrazione deve essere inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il 31 dicembre.

Al bilancio preventivo deve essere unita una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il mese di marzo. Col conto consuntivo deve essere inviato un prospetto della consistenza patrimoniale e delle variazioni avvenute durante l'esercizio.

Al conto consuntivo deve pure essere unita copia del conto corrente esistente presso l'istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'istituto predetto.

In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali, il Ministero farà procedere d'ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui deve imputarsi il ritardo.

Art. 40.

Il contributo globale degli Enti, corrisposto dallo Stato, è pagato in due rate semestrali.

Il pagamento della prima rata è sempre disposto dopo il 1° gennaio, quello della seconda rata è disposto dopo il 15 luglio.

Art. 41.

Le spese debbono essere contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli, deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli stanziamenti di bilancio per l'acquisto del macchinario, di materiale di gabinetto e di laboratori, per ampliamento di officine, che eccedono le dotazioni ordinarie, debbono essere corredati da un preventivo che sarà approvato dal Ministero.

Gli amministratori che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'art. 43 ne rispondono a termini di legge.

Art. 42.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione delibera una anticipazione al segretario economo nella misura che reputa necessaria; le spese relative devono essere autorizzate dal direttore della scuola.

L'anticipazione viene reintegrata quando occorra su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti col visto del direttore.

Alla fine dell'esercizio finanziario, il segretario economo versa all'istituto che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 43.

Le scuole e le stazioni sperimentali non possono procedere ad acquisti o ad alienazioni di immobili e ad operazioni di mutuo nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non siano debitamente autorizzate a termini di legge.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio della scuola, devono essere pure sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero.

L'alienazione dei prodotti della scuola è di competenza del Consiglio di amministrazione e la scuola deve farne rapporto al Ministero in sede di conto consuntivo.

CAPO III.

Direzione.

Art. 44.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta esclusivamente al direttore di essa, il quale ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, di officina, di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Il personale anzidetto non può presentare domande o fare comunicazioni al Ministero se non pel tramite o del direttore o del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Il direttore:

1° rappresenta la scuola nei rapporti didattici;

2° convoca il Collegio degli insegnanti;

3° compila l'orario scolastico;

4° corrisponde con il Ministero, con le pubbliche Amministrazioni e coi privati, nei limiti delle sue competenze;

5° informa almeno annualmente il Ministero sull'andamento disciplinare didattico della scuola e sull'opera del personale sia titolare che incaricato;

6° dà notizia al Ministero di qualsiasi fatto che turbi o minacci di turbare la tranquillità degli studi;

7° informa il Ministero dentro il mese di gennaio di ciascun anno di tutti i posti di titolare che si sono resi vacanti o che si prevedono tali per il successivo anno scolastico;

8° conserva e cura che siano tenuti al corrente il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quello dello stato del personale, il registro delle assenze e delle supplenze del personale stesso e il registro generale scolastico nel quale sono riportate le votazioni trimestrali e finali nonchè quelle di esame e tutte le note riguardanti ciascun allievo;

9° provvede nei limiti delle sue attribuzioni, alle proposte da sottoporre rispettivamente al Consiglio di amministrazione ed al Collegio degli insegnanti e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;

10° designa anno per anno, tra i professori stabili, chi lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di breve assenza;

11° sottoscrive le pagelle scolastiche, i certificati ed i diplomi da rilasciarsi agli alunni;

12° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;

13° disimpegna tutte le funzioni che nell'interesse del buon andamento della scuola, gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione e dal Ministero

Art. 46.

Il direttore, in caso di brevi assenze di qualche insegnante, capo officina o impiegato, provvede alla supplenza, valendosi preferibilmente del personale della scuola, in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato.

CAPO IV.

Collegio degli insegnanti.

Art. 47.

Il Collegio degli insegnanti della scuola è presieduto dal direttore e composto di tutti i professori titolari, incaricati e supplenti per l'intero anno scolastico.

Alle riunioni del Collegio degli insegnanti, in cui si trattano questioni relative all'andamento delle esercitazioni ed alla disciplina degli alunni nelle officine, e per ogni altro caso in cui il direttore lo ritenga opportuno, sono chiamati a partecipare con voto deliberativo anche i capi officina titolari della scuola.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà degli insegnanti.

Funge da segretario del Collegio il segretario della scuola; tale ufficio è gratuito.

In caso di assenza del segretario, ne assume le funzioni il più giovane fra gli insegnanti presenti.

Art. 48.

Le adunanze del Collegio degli insegnanti sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno ogni trimestre; le seconde tutte le volte che il direttore lo creda necessario o che due professori glie ne facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 49.

Nelle adunanze del Collegio degli insegnanti si delibera soltanto sulle proposte messe all'ordine del giorno, il quale deve essere, salvo casi d'urgenza, comunicato ai suoi componenti almeno un giorno prima.

Nell'ordine del giorno il direttore deve comprendere gli argomenti concernenti l'andamento disciplinare e didattico della scuola, che gli siano presentati per iscritto da due professori, prima che sia distribuito l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti fra i presenti con votazione palese; a parità di voti prevale quello del direttore.

Art. 50.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti discute il programma particolareggiato delle singole materie e determina tutto ciò che è necessario a coordinare i vari insegnamenti e a mantenere alla scuola unità di indirizzo didattico ed educativo.

Nelle altre tornate ordinarie, ciascun insegnante riferisce intorno al contegno, alla disciplina, agli studi ed al profitto degli alunni.

Nella tornata della fine di giugno si raccolgono i risultati dello scrutinio per ciascuna classe.

Chiusa la sessione estiva degli esami, il Collegio si aduna per udire le relazioni finali dei professori, per firmare i registri e per stabilire i libri di testo per il successivo anno scolastico.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie e straordinarie, il Collegio degli insegnanti, oltre alle altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

b) fa le proposte al direttore e per mezzo di lui al Consiglio di amministrazione per gli acquisti di materiale scientifico e didattico;

c) propone le modificazioni e riforme che, a suo avviso, possono introdursi nell'ordinamento didattico della scuola;

d) propone al Consiglio di amministrazione i nomi degli alunni cui può essere accordata la dispensa dalle tasse;

e) si pronunzia sulle questioni che il direttore sottopone al suo esame.

Art. 51.

I verbali delle adunanze del Collegio degli insegnanti devono riferire con esattezza i risultati delle discussioni.

Essi si trascrivono in un libro, a pagine precedentemente numerate, e sono approvati nella tornata stessa o in quella immediatamente successiva. Ciascun verbale è firmato dal direttore o da chi ne fa le veci e dal segretario del Collegio.

I libri dei processi verbali si conservano nell'archivio della scuola.

Le deliberazioni relative ad affari da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere motivate e trasmesse in copia integrale.

CAPO V.

Segreteria.

Art. 52.

Il segretario economo dipende direttamente dal direttore. Egli sovraintende al personale di segreteria e con questo attende, secondo le istruzioni che gli vengono date dal direttore, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici e alla vigilanza sul personale di servizio.

Art. 53.

Il segretario, oltre agli inventari e ai registri della gestione economica della scuola e delle aziende speciali, quali sono disposti da uno speciale regolamento per la contabilità delle scuole professionali, deve tenere costantemente in ordine il protocollo per la corrispondenza, il registro generale di matricola e della carriera scolastica degli alunni, il registro perpetuo con numerazione progressiva di tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola e la registrazione delle assenze giustificate e ingiustificate degli alunni.

Art. 54.

Il registro generale di matricola e della carriera scolastica deve contenere il cognome e nome dell'iscritto, la paternità, il nome e cognome della madre, la dimora dei genitori, l'abitazione dell'alun-

no, la data d'iscrizione ed il titolo che la giustifica, le tasse pagate, gli esami sostenuti con l'indicazione della data e del voto conseguito ed ogni altro fatto che abbia diretta attinenza con la carriera scolastica dell'alunno.

Nel registro dei certificati e diplomi vengono trascritti in sunto con numerazione progressiva ed in ordine cronologico, tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola. Su ogni certificato o diploma deve essere riportato il corrispondente numero di trascrizione nel registro.

Il registro di protocollo è annuale; esso deve essere rinnovato il 1° gennaio di ogni anno. Nel protocollo deve registrarsi giorno per giorno e con numero progressivo tutta la corrispondenza ufficiale in arrivo e quella in partenza, con l'indicazione della data e del luogo di provenienza, del nome del mittente e del destinatario, dell'argomento di cui si tratta e della posizione in archivio.

Sulla corrispondenza sarà riportata la data di arrivo o quella di partenza con l'indicazione del numero di protocollo e della posizione in archivio.

Art. 55.

L'archivio della scuola è affidato alle cure del segretario sotto la sua personale responsabilità.

Nell'archivio la corrispondenza viene raccolta in apposite posizioni numerate. Una parte speciale dell'archivio è destinata a raccogliere i documenti di ciascun alunno, raggruppati in fascicoli personali secondo il numero progressivo di matricola.

Le prove di esame finale scritte e grafiche saranno conservate di norma per un triennio negli archivi della scuola.

Il direttore può trattenere presso di sè quegli atti e documenti che creda opportuno di conservare personalmente; in tale caso il segretario, per suo discarico, ne prende opportuna annotazione.

Art. 56.

Il segretario non può rilasciare certificati, estratti di registri o copia di documenti se tali atti non portano la firma del direttore o di chi ne fa le veci, e del segretario.

Di ogni certificato rilasciato deve conservarsi annotazione nell'incartamento personale dell'alunno.

I regolamenti della scuola possono stabilire dei diritti per le copie, estratti e certificati da rilasciare, in misura non superiore a L. 2, secondo quanto sarà disposto dai rispettivi regolamenti. La metà degli introiti va a beneficio del personale di segreteria, secondo le disposizioni degli stessi regolamenti.

Sono esclusi dai diritti di segreteria i documenti per uso elettorale.

TITOLO V.

PERSONALE.

CAPO I.

Categorie del personale - Nomine.

Art. 57.

Il personale direttivo, insegnante, di officina e amministrativo delle Regie scuole industriali di qualsiasi grado si distingue in titolare, incaricato, supplente. Il personale di officina e amministrativo può essere anche avventizio.

Il numero del personale titolare di ogni categoria di ciascuna scuola è stabilito dal Regio decreto di istituzione. Una pianta organica approvata con decreto del Ministro determina le mansioni dei titolari, il numero degli incaricati con l'indicazione delle loro mansioni o la spesa complessiva per incarichi, e la spesa complessiva per avventizi delle varie categorie.

Le spese complessive stabilite nella pianta organica per incaricati o per avventizi delle varie categorie, vengono considerate come stipendi al personale agli effetti dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 58.

La prima nomina a titolare deve aver luogo con le norme prescritte dagli articoli 27, 28, 31 del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523, ed ha effetto per un periodo d'esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio. La nomina a titolare in esperimento ha luogo per decreto Ministeriale; la nomina a titolare stabile è fatta con decreto Reale.

Nessuno può coprire due posti di titolare anche se si tratti di cattedre od uffici diversi presso altra pubblica Amministrazione.

Di tutti gli atti riguardanti la nomina in esperimento, la conferma ed il trasferimento del personale stabile, sarà pubblicata notizia nel bollettino ufficiale del Ministero non appena i relativi provvedimenti siano stati registrati alla Corte dei conti.

Art. 59.

La nomina dei capi officina titolari ha luogo con le stesse norme stabilite per il personale insegnante. Per coprire i posti di capo-officina nei Regi istituti industriali può essere indetto un concorso interno fra i capi-officina che sono già titolari nelle Regie scuole industriali.

Per le lavorazioni di natura speciale può il Ministro, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, derogare alle norme del concorso e provvedere per nomina diretta, sentito il direttore della scuola.

Art. 60.

Alle cattedre che non comportano la nomina a titolare ed all'insegnamento delle classi aggiunte si provvede mediante incarico annuale da affidarsi quando sia possibile a titolari della stessa scuola, che abbiano i requisiti necessari, con le norme di cui all'art. 61, e sempreché col nuovo insegnamento essi non vengano a superare l'orario massimo stabilito all'art. 67.

Ove ciò non sia possibile gli incarichi si affideranno a persone munite dei requisiti richiesti per l'insegnamento, con preferenza a quelle le quali abbiano già insegnato la stessa materia in scuole di egual grado.

Se però vi siano persone dichiarate idonee in un concorso pubblico per la stessa materia in Regie scuole industriali di egual grado, queste saranno preferite.

Per gli insegnamenti tecnici saranno pure preferiti, in mancanza di vincitori di altri concorsi, gli assistenti di istituti industriali muniti di laurea, che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno e successivamente chi possegga il diploma di licenza di una scuola di magistero.

Per gli insegnamenti di coltura nelle scuole di avviamento, nei laboratori scuola e nelle scuole ad orario ridotto sarà data la preferenza ai maestri elementari.

Le norme del presente articolo valgono anche per la scelta dei supplenti.

Art. 61.

La nomina degli incaricati ha luogo con decreto Ministeriale quando gli incarichi sono espressamente e singolarmente contemplati nella pianta organica della scuola; altrimenti essa ha luogo per semplice lettera ministeriale.

La scelta degli incaricati e dei supplenti è fatta dal Ministro fra le persone che aspirano all'incarico in seguito ad esame dei titoli presentati e tenendo presenti le proposte fatte dalla scuola e le domande che pervenissero direttamente al Ministero.

L'incarico si intende ordinariamente conferito fino al termine dell'anno scolastico e cessa con questo termine senza preavviso, salvo il caso di conferma.

Dopo tre anni di servizio con risultati soddisfacenti e previa ispezione, l'incaricato nominato con decreto Ministeriale può essere confermato a tempo indeterminato. La revoca di questa conferma può aver luogo solo per giustificati motivi e sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Il supplente è sempre temporaneo, viene nominato in sostituzione di un titolare o di un incaricato e viene retribuito nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitato, se si tratta di insegnanti; in misura non superiore allo stipendio del personale che esso supplisce, se si tratta di personale direttivo, amministrativo o di laboratorio.

La nomina del personale avventizio è fatta dal Consiglio di amministrazione della scuola su proposta del direttore ed è approvata dal Ministero.

Art. 62.

Nel personale dei Regi istituti industriali sono compresi degli assistenti per le cattedre di materie tecniche e per gli insegnamenti grafici e pratici.

Gli assistenti possono essere titolari od incaricati.

Agli effetti dell'ordinamento gerarchico, gli assistenti laureati si intendono equiparati agli insegnanti incaricati; gli assistenti diplomati dai Regi istituti industriali, anche titolari, si intendono equiparati ai capi-officina titolari dei Regi istituti industriali.

A coprire i posti di assistente titolare previsti nel decreto di istituzione della scuola si bandisce un apposito concorso fra gli assistenti incaricati.

Gli assistenti incaricati sono nominati dal Ministro su proposta della direzione della scuola, dando la preferenza ai diplomati delle scuole di magistero.

Art. 63.

Nelle scuole di speciale importanza le funzioni del segretario-economo possono essere divise fra due segretari-economi. Per coadiuvare il segretario-economo potranno essere nominati dei vice-segretari e degli applicati.

Il posto di vice segretario è sempre conferito per concorso, al quale sono ammessi i licenziati dagli istituti commerciali o dagli istituti tecnici (sezione ragioneria) o i concorrenti muniti di titolo equipollente, a giudizio insindacabile del Ministero.

Quello per segretario economo può essere conferito per concorso o per promozione dal grado di vice segretario, sempre chè si tratti di vice segretari nominati in seguito a regolare concorso e che abbiano subito più di una ispezione favorevole.

Al concorso possono prendere parte soltanto coloro che non hanno oltrepassato i 40 anni di età alla data della sua apertura.

La prima nomina dei segretari economi e dei vice segretari è sempre fatta per un biennio di esperimento. Tanto la prima nomina, come la conferma a stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

Gli applicati potranno essere nominati dal Consiglio di amministrazione e confermati stabili con decreto Ministeriale su proposta dello stesso Consiglio dopo un biennio di prova, non computabile agli effetti degli aumenti e del trattamento di pensione, e in seguito a un'ispezione favorevole.

Art 64.

I bidelli, i custodi, gli inservienti sono scelti e nominati anno per anno dal Consiglio di amministrazione di ciascuna scuola fra coloro che hanno i seguenti requisiti:

età non superiore ai 50 anni;
certificato di compimento dell'istruzione elementare;
sana e robusta costituzione fisica;
buona condotta e immunità penale.

Sarà data la preferenza assoluta ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti. La nomina può dopo due anni di lodevole servizio essere confermata per un più lungo periodo ed anche a tempo indeterminato con l'approvazione del Ministero.

La revoca della conferma a tempo indeterminato può aver luogo solo per motivi giustificati e con l'approvazione ministeriale.

Le mansioni e gli obblighi del personale di servizio sono determinati dalle norme di ciascuna scuola.

L'orario d'obbligo del personale di servizio potrà essere esteso, non oltre le ore nove giornaliere, per giustificate esigenze della scuola.

Art. 65.

Il personale nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

CAPO II.

Diritti e doveri del personale.

Art. 66.

Oltre l'obbligo dell'insegnamento, di cui al primo capoverso dell'art. 26 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, al direttore di una scuola di insegnamento industriale spetta la sorveglianza delle officine o dei laboratori della scuola.

Nelle Regie scuole professionali femminili di regola la direttrice impartisce l'insegnamento di economia domestica.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Ministro può esonerare in tutto o in parte il direttore dall'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 e dove le condizioni particolari del funzionamento della scuola lo rendano necessario. In tal caso all'insegnamento si provvederà mediante supplenza o con la nomina di un titolare.

Art. 67.

A nessun insegnante è consentito di assumere più di 28 ore settimanali di insegnamenti di materie orali o di 36 ore settimanali per materie grafiche o che comportano esercizi di laboratorio compreso quelle eventualmente impartite, con orario diurno o serale, in altri istituti pubblici o privati.

Art. 68.

Il professore è obbligato a fare le sue lezioni o conferenze nelle ore stabilite nell'orario, ad intervenire alle riunioni del Collegio degli insegnanti, a prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento o alle Commissioni di concorso cui fosse nominato dal Ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè può, senza autorizzazione del direttore, farsi surrogare, nè mutare l'ora delle lezioni.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento egli non possa fare lezione, deve mandarne avviso al direttore della scuola in tempo perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da far temere che debba protrarsi, ne dà avviso al direttore della scuola, il quale gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o di minor durata.

Il direttore ha sempre facoltà di accertarsi della malattia di un insegnante a mezzo di un sanitario. Tutte le assenze le quali non risultassero giustificate per malattia debitamente comprovata con certificato medico o per le quali non siasi ottenuto regolare permesso, daranno luogo a ritenute proporzionali sugli stipendi, salvo l'applicazione degli altri provvedeminti del caso, qualora si ripetesse l'inconveniente. Se l'assenza anche giustificata, si protrae oltre i 30 giorni, il personale titolare è collocato in aspettativa. Se le assenze, anche giustificate, superano nel complesso i 15 giorni, si fa luogo alle ritenute proporzionali degli assegni annui del personale incaricato e di quelli per maggiore orario del personale titolare.

E' vietato assolutamente ai professori di dare ripetizioni e d'impartire lezioni private contro compenso su qualsiasi materia ad alunni della scuola.

L'insegnante che abbia dato lezioni a giovani che si presentano a sostenere gli esami di ammissione o di integrazione nella scuola, deve avvertirne il direttore, il quale provvede a sostituirlo nella Commissione esaminatrice.

Art 69.

Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita apponendovi la sua firma.

Deve inoltre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni ed i punti per il profitto.

I detti registri debbono restare a disposizione della direzione.

Art. 70.

Quando più insegnamenti di carattere tecnico, grafico e sperimentale sono, per esigenze didattiche, raggruppati in una sola cattedra per cui l'orario massimo venga ecceduto, senza che però si richieda la presenza continua del titolare, questo potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti.

Art. 71.

Gli insegnanti di materie tecniche i cui insegnamenti abbiano la loro naturale continuità nei rispettivi laboratori per le esercitazioni pratiche, ne hanno la direzione e sono tenuti a continuare il loro insegnamento anche nei relativi laboratori nei limiti dell'orario di obbligo.

Art. 72.

Gli assistenti titolari sono a disposizione del direttore della scuola per tutte le funzioni tecniche relative agli insegnamenti, ai laboratori ed alle officine. Possono essere chiamati a supplire gli insegnanti, in caso di brevi assenze, senza diritto a speciale compenso.

Le funzioni degli assistenti incaricati sono determinate dalla direzione della scuola.

Art. 73.

Il personale di officina e di laboratorio dirige le esercitazioni degli alunni secondo le istruzioni del direttore e degli insegnanti preposti alle lavorazioni impartendo l'istruzione pratica relativa; presta la sua opera quando sia necessario per lavori che siano nell'interesse della scuola; cura la buona manutenzione di tutto il materiale di officina e di laboratorio e tiene al corrente la registrazione delle lavorazioni che gli sono affidate.

Art. 74.

Il direttore e il personale di amministrazione non possono, salvo speciale temporanea autorizzazione del Ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie. E' vietato al personale tecnico di assumere per proprio conto lavori per commissione da eseguirsi

nelle officine della scuola o di trattare coi fornitori, salvo speciale delega del direttore.

Tutte le trattative con committenti e con fornitori sono esclusivamente devolute al direttore al quale spetta di stabilire tutto quanto si riferisce ai lavori di qualsiasi specie da eseguire nelle officine e nei laboratori.

Art. 75.

Il personale delle Regie scuole di qualsiasi grado ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella località ove ha sede la scuola.

Può tuttavia essere autorizzato dal Ministro a risiedere in località vicina.

Chi desidera di ottenere tale autorizzazione deve farne domanda motivata da trasmettersi al Ministero per mezzo del direttore, il quale deve accompagnarla col suo parere.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattasi di località tanto prossima alla sede della scuola, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornare più volte al giorno, ed a condizione che il direttore assicuri, sotto la sua responsabilità, essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio.

Il direttore della scuola non può, salvo che in via affatto temporanea, ottenere la detta auorizzazione.

Art. 76.

I professori titolari e gli incaricati fruiscono del congedo annuale nel periodo delle vacanze estive.

Durante lo stesso periodo di tempo, e dopo che ciascuno avrà provveduto per la parte che lo riguarda, alla sistemazione delle officine, dei laboratori, dei gabinetti e degli uffici, l'altro personale della scuola può ottenere un congedo che avrà la durata di quarantacinque giorni per gli assistenti, di trenta per il personale di officina, di laboratorio e di amministrazione e di giorni venti per il personale di servizio.

Il turno dei congedi annuali è stabilito dal direttore.

Al direttore spetta un congedo di non più di sessanta giorni. Durante l'assenza egli si farà sostituire, per quanto possa occorrere, da uno degli insegnanti che resti in residenza.

Per gravi motivi didattici e disciplinari o quando le esigenze del servizio lo richiedano, il Ministro può revocare od interrompere in tutto o in parte i congedi al personale.

Art. 77.

Il direttore della scuola può concedere al personale permessi di assenza fino ad otto giorni per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo il permesso dovrà essere chiesto al Ministero.

In caso di temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenza, retribuita sul bilancio della scuola.

In eguale modo si provvede alle temporanee vacanze di cattedra o di uffici, in attesa di provvedimenti definitivi.

Art. 78.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio e in relazione all'importanza ed alle esigenze delle industrie nazionali, il Ministro può concedere aiuti finanziari ai direttori, agli insegnanti e al personale tecnico delle scuole d'insegnamento industriale per visitare opifici e stabilimenti industriali, italiani ed esteri.

Tali visite si esplicano di regola durante il periodo delle vacanze.

Art. 79.

Il personale delle scuole Regie e delle Regie stazioni sperimentali, confermato stabile o comunque nominato con decreto Reale o Ministeriale, è ammesso a fruire per sè e per la sua famiglia della concessione speciale C per viaggi in ferrovia, secondo le norme e le condizioni speciali vigenti.

I funzionari collocati in aspettativa e quelli che comunque cessino dal servizio hanno l'obbligo di restituire al Ministero per mezzo del direttore della scuola i libretti ed i fascicoli di scontrini di cui fossero provvisti.

Il direttore deve provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari.

CAPO III.

Stipendi e compensi.

Art. 80.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici per il personale titolare delle Regie scuole con orario diurno feriale completo e delle Regie stazioni sperimentali sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse alla legge 11 novembre 1923, n. 2395, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Per il computo della decorrenza degli aumenti periodici si tiene calcolo del servizio prestato dal personale come titolare nella Regia scuola anche prima che fosse regificata, od in altre Regie scuole professionali.

Il professore titolare giudicato di merito distinto può conseguire l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno, sentito l'avviso della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale. Il numero delle qualifiche per merito distinto che potrà essere consentito anno per anno verrà determinato dal Ministero.

I professori incaricati sono retribuiti con assegno annuo in base al numero delle ore stabilite dai programmi per ciascuna disciplina e in ragione di:

a) L. 350 per insegnamenti nei Regi istituti industriali;

b) L. 300 per insegnamenti nelle scuole di tirocinio e nei corsi aggregati serali o diurni;

c) L. 250 per insegnamenti nelle scuole di avviamento e nei laboratori scuola.

Quando l'incarico duri meno di dieci mesi, l'assegno sarà ridotto in proporzione.

Art. 81.

Il personale titolare insegnante è obbligato all'orario di cui all'art. 26 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per lo svolgimento degli insegnamenti e per i lavori didattici ed assistenza ed esercitazioni pratiche tanto nei corsi normali quanto in quelli aggiunti od aggregati siano diurni o serali.

Se nelle ore, nelle quali l'insegnante deve rimanere a disposizione della direzione, ed in ogni caso oltre il minimo di diciotto ore per le materie di sole lezioni orali e per le materie scientifico-tecniche aventi anche laboratorio e di ventiquattro ore per le materie grafiche o per l'economia domestica, l'insegnante dovesse essere adibito a lezioni effettive oltre che alle mansioni di cui al primo comma dell'art. 26 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, tali ore di lezioni effettive saranno compensate, ciascuna con la metà dell'assegno stabilito per gli incaricati.

Le ore in più dell'orario d'obbligo e fino al massimo stabilito dall'art. 67 sono compensate con l'intero assegno fissato per gli incaricati.

Art. 82.

Il personale di officina e gli assistenti, come pure gli impiegati d'amministrazione e gli inservienti sono tenuti, entro il limite di orario prescritto dall'art. 26 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, a prestare l'opera loro per i corsi aggregati alla scuola senza diritto a maggior compenso o gratificazione.

Ove l'orario giornaliero ecceda quello normale o dove lo giustifichino speciali esigenze del servizio, sarà corrisposto un compenso mensile determinato dal Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

Nei periodi di vacanze scolastiche l'orario del personale predetto può essere abbreviato compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 83.

Gli stipendi e gli assegni al personale sono pagati in quote mensili posticipate; su esse l'Amministrazione trattiene l'imposta di ricchezza mobile da versare nei modi di legge.

Sugli stipendi del personale stabile sono inoltre eseguite mensilmente le ritenute stabilite per il trattamento di riposo ed eventualmente quelle dovute per la cessione del quinto degli stipendi.

E' vietata qualsiasi anticipazione di stipendi o di assegni.

Art. 84.

Lo stipendio del direttore assorbe quello d'insegnante.

In caso di sdoppiamento di classe al direttore spetta un compenso annuo di L. 200 per ogni classe aggiunta, fino ad un massimo di L. 1000.

Quando a un Regio istituto industriale sia annessa una Regia scuola di tirocinio o una Regia scuola di avviamento, al direttore spetta inoltre una indennità di L. 1200 per la direzione della scuola aggregata.

Quando ad una Regia scuola di tirocinio sia annessa una scuola di avviamento, al direttore spetta un'indennità di L. 1000 per la direzione della scuola aggregata.

Dei compensi speciali possono essere consentiti ai direttori di scuole su proposta del Consiglio di amministrazione per i corsi aggregati sia permanenti che temporanei.

Le dette indennità e compensi da pagarsi sul bilancio della scuola non sono computabili nè per gli aumenti periodici di stipendio nè per il trattamento di riposo.

Art. 85.

Ai direttori ed ai segretari delle Regie scuole d'insegnamento industriale possono essere concesse delle indennità speciali per le speciali mansioni ad essi spettanti.

Tali indennità gravano sul bilancio della scuola e non sono computate agli effetti degli aumenti periodici nè del trattamento di riposo.

La misura di tali indennità, che sarà fissata dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione del Ministero, non potrà superare: le L. 800 per le scuole le cui entrate complessive statutarie non superino le L. 100,000; altre L. 400 per ogni L. 50,000 o frazione di L. 50,000 in più.

Art. 86.

Agli insegnanti di materie tecniche con gabinetto o laboratorio potrà essere accordato, su proposta del Consiglio di amministrazione, e previa autorizzazione ministeriale, una indennità di gabinetto che non potrà superare le L. 500 per le scuole di tirocinio e le L. 1000 per gli istituti industriali.

Le predette indennità graveranno sul bilancio della scuola e non saranno computabili agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di riposo.

Art. 87.

Per giustificate circostanze eccezionali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola potrà, previa autorizzazione motivata del Ministero, corrispondere al personale, titolare assegni *ad personam* separati e distinti dagli stipendi e da assegni normali.

Gli assegni personali non sono computati agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di riposo.

Art. 88.

Ai capi-officina preposti alla direzione e alla sorveglianza di più laboratori potrà essere concesso, anno per anno e nei limiti della disponibilità del bilancio della scuola, una indennità speciale.

Tale indennità verrà concessa dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore e previa autorizzazione motivata del Ministero.

CAPO IV.

Trasferimenti.

Art. 89.

Il direttore ed il personale insegnante titolare stabile possono chiedere il trasferimento ad un posto corrispondente vacante in scuole di ugual tipo; il trasferimento, quando non ostino ragioni di indole generale, è disposto con decreto Ministeriale, e sentito il Consiglio di amministrazione della scuola ricevente. Il personale trasferito in scuole di ugual tipo conserva tutti i diritti acquisiti di carriera, ma non conserva gli assegni personali di cui agli articoli 84-88.

Il trasferimento del personale direttivo e insegnante per posti corrispondenti vacanti in scuole di ugual tipo che non abbiano lo stesso carattere, ha luogo previo il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Con le norme di cui al primo capoverso del presente articolo, può consentirsi il passaggio da una cattedra ad altra affine della stessa scuola o di altra scuola di ugual tipo.

Art. 90.

In caso di trasferimento per ragioni di servizio il relativo provvedimento e le ragioni che l'hanno motivato sono comunicate all'interessato almeno quindici giorni prima della data fissata per raggiungere la nuova sede.

Avverso il provvedimento è ammesso, entro i trenta giorni dalla comunicazione di esso, il ricorso al Ministro, il quale decide sentito la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Il personale trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo conserva tutti i diritti acquisiti di carriera.

Art. 91.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche al personale titolare di laboratorio ed a quello amministrativo.

CAPO V.

Aspettative, rimozioni, dispense dal servizio.

Art. 92.

Il collocamento in aspettativa può aver luogo per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare; nei due ultimi casi il personale in aspettativa non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata e revocata sempre che ciò sia richiesto per motivi di servizio.

Il personale titolare richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, e non in seguito a domanda, conserva lo stipendio ed è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi viene collocato in aspettativa.

Il personale titolare in congedo per servizio militare di leva conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato agli effetti degli aumenti periodici.

Art. 93.

Non si disporrà del posto dell'insegnante o dell'impiegato in aspettativa.

Alla sostituzione si provvede mediante supplenza a termini dell'articolo 77.

Al personale collocato in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, quando abbia dieci o più anni di servizio e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, quando abbia meno di dieci anni.

Art. 94.

L'aspettativa per infermità termina col cessare della causa per la quale fu accordata, ed in ogni caso non può durare oltre un anno.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 30 settembre. Avrà ugualmente termine al 30 settembre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Reale per il personale nominato con decreto Reale, e in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

L'insegnante o l'impiegato che, alla scadenza dei termini massimi stabiliti dai precedenti capoversi, non ha chiesto di essere richiamato in servizio cessa dal far parte del personale della scuola, senza che occorra speciale provvedimento, salva la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che possa competergli a termine degli articoli 36 e 37 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 95.

Il personale stabile, che intenda rinunciare all'ufficio occupato, deve farne dichiarazione per iscritto.

Esso è tenuto tuttavia a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare ove il Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Chi abbandona il suo ufficio è dichiarato dimissionario. Il Ministro, tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può invece iniziare il procedimento disciplinare a norma degli articoli 98 e seguenti.

La dimissione volontaria accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità, salvo quanto è disposto dagli articoli 36 e 37 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 96.

Il direttore e gli insegnanti che siano riconosciuti da apposite ispezioni inabili, inadatti o incompatibili all'ufficio possono essere dispensati.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme del Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Gli assistenti, il personale tecnico e quello di amministrazione possono essere, per gravi ragioni, dispensati dall'ufficio su proposta del direttore o del Consiglio di amministrazione della scuola.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale o Ministeriale, a seconda che trattasi di personale nominato con l'una o l'altra forma.

Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui, secondo i casi, si deve pure far cenno della proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o del preventivo parere del Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

CAPO VI.
Norme disciplinari.

Art. 97.

Il tempo per cui dura la sospensione di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma dell'art. 35 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

Art. 98.

Il procedimento disciplinare che possa dar luogo ad una pena superiore alla censura, si inizia con l'atto contenente gli addebiti che viene redatto dal Ministero e deve contenere la indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte.

L'atto contenente gli addebiti deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un termine non minore di otto giorni e non superiore ad un mese dall'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 99.

Agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo e per tutte le altre comunicazioni relative a procedimenti disciplinari, il domicilio dell'incolpato s'intende presso la sede della scuola alla quale l'incolpato stesso appartiene.

Le comunicazioni sono fatte per mezzo del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 100.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto d'avere ricevuto copia dell'atto contenente gli addebiti e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, o dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, il presidente del Consiglio di amministrazione della scuola deve dare subito comunicazione al Ministero.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 101.

Trascorso il tempo stabilito per la presentazione della difesa, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, il presidente del Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare degli addebiti.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato almeno tre giorni prima della data stabilita.

Art. 102.

Gli addebiti davanti al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, sono sostenuti da un funzionario del Ministero a ciò espressamente delegato dal Ministro, caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze del Comitato amministrativo. Il delegato del Ministero dà subito lettura dell'atto contenente gli addebiti, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno di produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro del Comitato amministrativo può rivolgere domanda tanto al delegato del Ministero quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto contenente gli addebiti, si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, si prosegue il giudizio sempre che consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministero, il Comitato amministrativo procede alla discussione e alla deliberazione.

Qualora il Comitato amministrativo riconosca provati i fatti dedotti nell'atto contenente gli addebiti e ritenga che essi cadono sotto le sanzioni dell'art. 35 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, il presidente, se esistano più proposte di pena, mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 103.

Il parere del Comitato amministrativo deve contenere la indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 104.

Qualora il Comitato amministrativo prima di pronunziare, domandi a norma del quart'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, che sia eseguita una inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento degli addebiti.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto contenente gli addebiti e delle giustificazioni addotte dall'imputato.

Art. 105.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto contenente gli addebiti o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di addebiti o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte dagli articoli precedenti.

Art. 106.

Dell'ammonizione data dal Ministro e degli altri provvedimenti disciplinari più gravi sarà presa nota nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 35 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, così pure viene pubblicata notizia delle decisioni sui ricorsi.

CAPO VII.
Concorsi.

a) *Disposizioni generali.*

Art. 107.

In base alle notizie fornite dalla direzione delle singole scuole a norma dell'articolo 45, n. 7, il Ministero, entro il mese di marzo, dà notizia sul Bollettino ufficiale, delle cattedre ed uffici vacanti ai quali si deve provvedere con personale titolare.

I titolari che aspirano al trasferimento alla cattedra o al posto vacante, debbono darne comunicazione al Ministero entro un mese dalla pubblicazione del Bollettino. Il Ministero provvede a norma dell'art. 89.

In mancanza degli aspiranti al trasferimento o se il concorso interno, nei casi nei quali esso è prescritto, non dia risultati favorevoli, è indetto un concorso pubblico.

Art. 108.

I concorsi sono indetti per provvedere a posti vacanti in una determinata scuola o Regia stazione sperimentale e sono validi per la sola sede per la quale furono banditi.

Il posto è conferito al candidato classificato primo nella graduatoria di cui agli articoli 122 e 130 ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che furono dichiarati idonei possono tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado sempre che non sia trascorso un biennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Art. 109.

I concorsi sono di regola banditi nel mese di giugno dell'anno nel quale il posto o i posti sono istituiti o si rendono vacanti.

Art. 110.

L'avviso di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e contiene la indicazione del titolo di studio che, su parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, è richiesto per esservi ammesso. Nel caso di concorso interno per direttore è indicato nell'avviso di concorso il titolo per esservi ammesso a norma dell'art. 28 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data di tale pubblicazione, salvo le proroghe, da pubblicare allo stesso modo dell'avviso di concorso. Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'invio alle scuole dipendenti e con gli altri mezzi che crederà opportuni.

Art. 111.

Salvo il disposto di cui all'art. 63 il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato sono ammessi ai concorsi anche se abbiano oltrepassato tale limite, semprechè abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 112.

Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi debbono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale in carta bollata legale.

Le domande per l'ammissione ai concorsi debbono essere corredate dai seguenti documenti e da quelli particolarmente richiesti per i singoli bandi di concorso:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

6° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 113.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai nn. 7 e 8 dell'articolo precedente.

Valendosi di tale facoltà, il concorrente dovrà nelle altre domande specificare esattamente il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dai documenti.

La disposizione del presente articolo si applica solo quando trattasi di più concorsi indetti dallo stesso Ministero dell'economia nazionale. Negli altri casi il concorrente deve presentare, in originale od in copia autentica, tutti i documenti richiesti essendo esclusa la facoltà di riferirsi a quelli che si trovino presso altre Amministrazioni.

Art. 114.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti debbono pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

I disegni e i lavori non sono accettati se non racchiusi in cartelle o in casse. Non si accettano rotoli salvo che per i disegni di grandi dimensioni.

Le casse, le cartelle e i pacchi contenenti disegni, lavori o pubblicazioni debbono portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del concorso al quale egli prende parte.

Art. 115.

L'esame della regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero, il quale esclude dal concorso i concorrenti, che non abbiano presentato in tempo debito la domanda o che nel giorno precedente a quello della convocazione della Commissione giudicatrice del concorso non abbiano in regola i documenti di rito.

Sulla validità del titolo di studio di un canditato, quando essa non sia certa, sarà interrogata la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Il provvedimento ministeriale con il quale viene negata l'ammissione è definitivo

Art. 116.

La restituzione dei documenti e dei lavori è di regola fatta a cura del Ministero, dopo terminati tutti gli atti del concorso.

Questi potrà tuttavia invitare i concorrenti a ritirarli o a farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni inviati.

Art. 117.

I membri delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 118, 126 e 137, ove sia consentito dalle disposizioni vigenti, hanno diritto a un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di seduta, oltre le diarie e il rimborso delle spese di viaggio da corrispondere secondo le norme vigenti.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

b) *Concorsi per direttori e insegnanti e personale di laboratorio di Regie scuole d'insegnamento industriale.*

Art. 118.

Tanto i concorsi interni quanto quelli esterni per direttori e insegnanti nelle scuole Regie d'insegnamento industriale, sono giudicati da Commissioni composte di tre membri, scelti e nominati dal Ministro fra i professori che insegnano od abbiano insegnato in scuola, almeno di ugual tipo, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine, e fra le persone che, nella disciplina messa a concorso, o in discipline affini siano venute in meritata fama.

Le Commissioni per i concorsi del personale tecnico sono composte di tre membri scelti e nominati dal Ministro. Ne fa parte il direttore della scuola dove è vacante il posto messo a concorso.

Non possono far parte di tali Commissioni nè i membri del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, nè i funzionari comunque addetti al Ministero.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al quarto grado non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve rinunciarvi.

Coloro che invitati a far parte delle Commissioni predette non abbiano entro dieci giorni dalla comunicazione dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciatari e sono sostituiti.

Art. 119.

La Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente ed il relatore.

Un funzionario del Ministero assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 120

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per ogni candidato, da attribuirsi parte alla capacità didattica, parte alla capacità professionale e tecnica, parte alla capacità culturale e scientifica e parte infine ad eventuali titoli d'ordine non puramente scolastico come servizio militare, ferite in guerra, ecc. La Commissione stessa stabilirà fin dall'inizio delle sue sedute il riparto dei punti in base al criterio di dare la maggior importanza alla capacità didattica nelle scuole di grado inferiore e maggiore importanza alla capacità professionale e culturale nelle scuole di grado superiore. Fisserà inoltre il minimo dei punti (espresso in centesimi) che ogni candidato dovrà raggiungere nell'esame dei titoli per essere ammesso agli esperimenti di cui in appresso.

Salvo quanto è disposto in appresso, i concorrenti sono chiamati ad uno o più esperimenti che possono consistere in lezioni e colloqui, in prove scritte o grafiche e in esercizi pratici, a norma del primo comma dell'articolo seguente, per gli insegnanti e per personale di officina e di laboratorio.

I concorrenti che siano titolari della stessa cattedra messa a concorso in Regie scuole indutriali di egual tipo sono esonerati dall'esperimento; possono essere esonerati su parere della Commissione anche altri concorrenti i cui titoli siano ritenuti sufficienti per il giudizio. La Commissione avrà perciò cura di procedere all'esamedei tioli ed alla loro valutazione prima delle prove indicate nel comma precedente tenendo presente le pubblicazioni di carattere didattico e la carriera didattica percorsa sono da intendersi illustrative della capacità didattica; la carriera professionale della capacità professionale; le altre pubblicazioni ed i titoli accademici e di studio della capacità culturale. Non si tiene conto dei lavori in collaborazione quando non risulti in modo incontroverso la parte dovuta al concorrente. Per i candidati che appartengono od hanno appartenuto all'insegnamento professionale la Commissione deve tener conto particolare delle eventuali informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

I concorrenti che non raggiungano all'esame dei titoli il minimo stabilito, secondo le norme di cui al primo comma, saranno esclusi dal proseguimento del concorso.

E' dato quindi avviso a ciascun candidato per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominciano gli esperimenti.

Chi non si presenta nei giorni fissati o chi manca ad uno degli esperimenti perde ogni diritto. L'assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 121.

Per ciascuna prova ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi che devono riferirsi strettamente alla materia che forma oggetto della cattedra messa a concorso tenendo conto del carattere e delle finalità della scuola.

Quando si tratti di prove di lezione da tenersi dal candidato, la Commissione si raduna il giorno precedente alla lezione per scegliere fra i temi proposti un numero almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione nel giorno seguente.

I temi vengono chiusi ciascuno in una busta e numerati. Indi il presidente invita i concorrenti uno per volta, e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarre due numeri.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi corrispondenti ai numeri estratti e il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un solo giorno la prova della lezione, essi sono divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte; a ciascuno di essi viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

La lezione deve durare non meno di quaranta e non più di sessanta minuti. Trascorso il termine il presidente ne dà avviso al candidato.

Per le prove scritte e le prove grafiche o pratiche si procede in modo analogo salvochè i temi sono scelti dalla Commissione fra quelli proposti dai singoli commissari nel giorno istesso indetto per ciascuna prova e tra i temi scelti, che debbono essere almeno in numero di tre, ne viene sorteggiato uno per la prova.

Art. 122.

Terminati gli esperimenti e venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio complessivo sui singoli concorrenti, la Commissione procede alla discussione comparativa fra i vari candidati, concreta i propri apprezzamenti sulla capacità didattica, tecnica, professionale, culturale e scientifica nonchè sugli altri titoli eventuali del candidato, traducendo tali apprezzamenti in valutazione numerica.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 80 punti su 100.

La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Qualora alcuno dei commissari si rifiuti di firmare la relazione questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tale caso si farà constatare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto, se del caso, con una relazione di minoranza.

Gli atti del concorso sono sottoposti all'approvazione del Ministro.

Qualora il Ministro non approvi la relazione, il concorso potrà essere sottoposto al giudizio di una nuova Commissione giudicatrice che potrà o far rinnovare tutte o parte delle prove ai concorrenti o tener conto di quelle già esperite.

La relazione della Commissione giudicatrice del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero con l'approvazione del Ministro.

c) *Concorsi per il personale direttivo e insegnante delle Regie stazioni sperimentali per industrie.*

Art. 123.

I concorsi per aiuti ed assistenti nelle Regie stazioni sperimentali per industrie sono tenuti con le stesse norme prescritte dagli articoli 118-122 del presente regolamento per il personale insegnante delle Regie scuole d'insegnamento industriale.

Art. 124.

I concorsi per direttori di Regia stazione sperimentale sono sempre banditi per il posto di direttore di terza classe in esperimento e sono sempre pubblici.

L'avviso di concorso si pubblica nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia nazionale e per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo delle Regie stazioni sperimentali, delle Università, degli altri Istituti superiori del Regno e delle Regie scuole d'insegnamento industriale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno, dalla data della prima pubblicazione.

Art. 125.

I concorrenti dovranno inviare le loro pubblicazioni possibilmente in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e, fra questi, deve esservi almeno una memoria originale concernente le discipline relative alle industrie concernenti la stazione sperimentale. Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla operosità scientifica ed eventualmente didattica, del concorrente debbono essere presentate in cinque esemplari e l'elenco dei titoli e delle pubblicazoni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

Art. 126.

Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri scelti dal Ministro in un elenco di dieci nomi di insegnanti universitari di materia affine alla disciplina relativa all'indu

stria per cui la Regia stazione sperimentale è preordinata, o di cultori della disciplina stessa, venuti in meritata fama.

L'elenco, di cui al comma precedente, verrà compilato dalla competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, con votazione segreta.

Non possono essere inclusi in tale elenco i membri del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 127.

La Commissione, innanzi d'intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti e non sono valide ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

Per le deliberazioni, in caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede il più anziano.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 128.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio, da lui sottoscritto, sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione se non quando nelle pubblicazioni stesse risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, compiere una o più prove pratiche.

E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui comincerà l'esperimento.

Art. 129.

Le prove pratiche, quando siano richieste, vengono fatte nei modi e nelle forme che la Commissione crede opportuno di determinare; esse sono pubbliche.

E' data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso nel giorno precedente a quello in cui esse cominciano, all'albo dell'istituto presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 130.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sulle attitudini di ciascuno, senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazioni di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 131.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non ha valore, se non quando pervenga a Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta.

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 132.

La Commissione deve redigere e presentare al Ministro una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione viene firmata da tutti i commissari. Qualora uno o due commissari si rifiutino di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constatare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto, e, se del caso, formulare una relazione di minoranza.

Art. 133.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è inviata dal Ministro alla competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale che la restituisce con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, con le osservazioni della competente sezione del Consiglio superiore, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il Ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o anche non accolta.

In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione della competente sezione su mentovata.

Quando il Ministro deliberi in senso diverso dalle proposte della competente sezione del Consiglio superiore, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 134.

Per la nomina a stabile del direttore, l'ispezione che deve constatare i buoni risultati dell'esperimento, ai sensi dell'art. 27 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, è fatta a mezzo di una Commissione di tre membri, nominata con le norme di cui all'art. 126 del presente regolamento.

La relazione compilata dalla Commissione viene presentata alla competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, che la invia con le sue osservazioni al Ministro per la definitiva approvazione.

La relazione con le osservazioni della competente sezione del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 135.

Il periodo biennale di prova è valido agli effetti del computo degli aumenti e del trattamento di riposo per i direttori dei quali sia riconosciuta la stabilità.

I direttori cui la stabilità non viene riconosciuta cessano dall'ufficio e perdono ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

d) *Concorsi per il personale amministrativo.*

Art. 136.

Di regola i concorsi sono indetti per il posto di vice segretario anche quando il ruolo della scuola importi un solo posto di segretario economo.

Il Ministero potrà eventualmente bandire il concorso per il posto di segretario economo quando lo giudichi necessario per l'importanza della scuola o della stazione sperimentale presso la quale il posto è vacante.

Art. 137.

Le Commissioni giudicatrici per i concorsi ai posti amministrativi sono composte di tre membri nominati dal Ministro: un funzionario del Ministero, un insegnante di materie contabili o un segretario titolare, un rappresentante del Consiglio di amministrazione della scuola designato dallo stesso Consiglio.

Art. 138

Per quanto è relativo all'opera della Commissione giudicatrice ed allo svolgimento degli esami si seguono le norme prescritte dagli articoli 118-122 salvo quanto sia stabilito diversamente dalle disposizioni speciali oggetto degli articoli 136-138.

Nel riparto dei punti di cui all'art. 120 si terrà conto della capacità professionale del concorrente e della sua coltura.

L'esame che è prescritto per tutti i concorrenti che abbiano raggiunto all'esame dei titoli il minimo necessario per essere ammessi, si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale: esse vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione industriale e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'amministrazione delle scuole professionali.

La prova orale consiste in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non può durare meno di trenta minuti.

Non occorre che la relazione contenga un giudizio speciale sui singoli concorrenti.

TITOLO VI.

ALUNNI.

CAPO I.

Iscrizione e frequenza.

Art. 139

Prima del 15 settembre di ogni anno ciascuna scuola darà pubblico avviso dell'apertura delle iscrizioni, delle norme per essere iscritti e del numero dei posti disponibili per l'iscrizione alle prime classi di ogni sezione.

Tale numero sarà fissato preventivamente dal Consiglio di amministrazione tenendo presente il numero dei posti delle officine dei laboratori, lo svolgimento razionale degli orari e le disponibilità di bilancio, avvertendo inoltre che in nessuna classe può essere superato il numero di trentacinque alunni, salvo casi eccezionali per i quali potranno esserne accolti sino a quaranta.

Art. 140.

Per essere ammesso come alunno nelle Regie scuole di insegnamento industriale è necessario presentarne domanda al direttore. In essa oltre il nome dell'alunno o dei suoi genitori deve essere notato:

a) la residenza della famiglia;
b) l'abitazione dell'alunno.

La domanda d'ammissione deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita in forma legale;
2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;
3° titolo di studio prescritto.

La domanda d'ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne.

Le domande ed i documenti per l'ammissione alle Regie scuole di avviamento ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare sono esenti da tasse di bollo.

L'ammissione è subordinata al parere di un medico di fiducia della scuola.

Art. 141.

La data di chiusura delle iscrizioni viene fissata per ogni singola scuola dalla direzione.

Gli alunni riprovati agli esami di promozione (salvo il caso di cui al quinto comma dell'art. 151) sono iscritti di diritto; sono poi accolte le domande corredate dal titolo di studio prescritto per l'ammissione in ogni singola scuola dagli articoli 2, 3 e 6 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dando la preferenza agli alunni provenienti da corsi inferiori ammessi alla scuola stessa e, successivamente, le domande di coloro che devono sottoporsi ad un esame di ammissione.

I concorrenti all'esame di ammissione saranno iscritti, dopo il risultato degli esami, in ordine di merito e nel limite dei posti rimasti disponibili dopo le iscrizioni di cui al comma precedente.

Gli esami di ammissione devono avere luogo subito dopo la chiusura delle iscrizioni e non oltre il 25 ottobre.

Qualora dopo gli esami di ammissione restino ancora dei posti vacanti la chiusura delle ammissioni potrà essere protratta fino al 4 novembre.

Art. 142.

Tutti i documenti annessi alla domanda di ammissione relativi agli alunni iscritti, debbono rimanere negli atti della scuola e non possono essere restituiti se non quando l'alunno sia stato licenziato o dichiari di abbandonare la scuola.

E' fatta eccezione per i titoli originali di studio, dei quali è ammessa la restituzione previa surrogazione con corrispondenti certificati autenticati.

Art. 143.

Presso le Regie scuole popolari operaie o di avviamento potrà essere tenuto un esame di ammissione con lo stesso programma e con le stesse norme di quello che dà accesso alle scuole complementari di cui al primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 144.

L'esame di ammissione alle scuole industriali o di tirocinio e agli istituti industriali di cui agli articoli 3 e 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sarà tenuto presso le singole scuole, sui programmi delle Regie scuole di avviamento.

Art. 145.

A frequentare le Regie stazioni sperimentali allo scopo di perfezionamento, giusta l'art. 22 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, possono essere ammessi chimici ed ingegneri laureati ed anche, quando vi siano posti disponibili, licenziati dai Regi istituti industriali, previa sempre una prova delle speciali attitudini dell'ammittendo, su programma da stabilirsi dalla direzione della stazione.

Le stazioni medesime possono anche istituire corsi operai o ammettere ad esercitazioni pratiche un certo numero di operai qualificati nella industria cui la stazione è preordinata.

Art. 146.

Ai corsi di perfezionamento annessi alle Regie scuole possono iscriversi i licenziati delle scuole stesse, e, nel limite dei posti disponibili, i licenziati da altre scuole di egual carattere.

Le norme per l'ammissione agli altri corsi di cui all'art. 11 del presente regolamento sono stabilite dai rispittivi regolamenti interni.

Art. 147.

Ai singoli corsi di magistero presso Regi istituti industriali sono ammessi laureati in ingegneria e periti industriali. Nella scuola di magistero annessa al Regio istituto di Roma sono anche tenuti corsi speciali per laureati in fisica, chimica, matematica e scienze.

Ai corsi di magistero aggregati alle scuole femminili sono pure ammesse, previo esame di lavoro, le licenziate delle scuole normali.

Art. 148.

Chi abbia seguito corsi di studio all'estero può essere ammesso alle scuole industriali di ogni tipo quando presenti titoli di studio equipollenti a quelli richiesti. Dell'equipollenza dei titoli giudica il Ministero sentita, nei casi dubbi, la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 149.

L'alunno, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, riceve dalla segreteria una pagella, che porta la firma del direttore e del segretario economo con la data in cui viene rilasciata e col timbro della scuola.

Nella pagella sono notati il nome, cognome, il luogo, la data di nascita e la paternità dell'alunno, il titolo che ne giustifica la iscrizione, le medie trimestrali, il risultato dello scrutinio e degli esami finali.

Soltanto in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato a spese dell'alunno.

La pagella è soggetta alla tassa di bollo a carico dell'alunno.

Nelle Regie scuole di avviamento, nelle Regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto la pagella è esente dalla tassa predetta.

Art. 150.

La pagella scolastica è il documento che attesta dell'iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno.

Essa è conservata in segreteria.

Alla fine di ogni trimestre la pagella viene consegnata all'alunno, il quale la deve restituire in segreteria nel termine di otto giorni munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

Ove l'alunnno dichiari di abbandonare gli studi, la pagella gl' sarà restituita con analoga annotazione.

I voti della pagella scolastica debbono essere scritti in lettere, gli spazi vuoti debbono essere riempiti con una linea ben marcata. Ogni eventuale correzione deve essere avvalorata con la firma del direttore.

In casi speciali il Ministero potrà autorizzare la scuola ad adottare altri mezzi di informazione per tenere il necessario contatto con le famiglie degli alunni, ed a rilasciare la pagella solo quando venga richiesta.

Art. 151.

Alle classi successive alla prima non si può accedere di regola che con un esame di promozione.

Tuttavia i licenziati delle scuole di tirocinio potranno con esame di integrazione sulle materie del primo biennio degli istituti industriali di carattere affine, essere ammessi alla terza classe di questi.

La promozione si consegue per esame sulle singole materie; possono essere esonerati dai singoli esami gli alunni che abbiano nella media annuale un voto non inferiore agli otto decimi in profitto nella corrispondente materia e un voto uguale in condotta.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe se non ha conseguito la promozione dalla classe precedente.

Di regola l'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni. Per motivi eccezionali il Collegio degli insegnanti, con deliberazione motivata, può consentire l'iscrizione per un terzo anno.

L'alunno che, dopo avere abbandonato la scuola senza avere superati gli esami finali della classe cui era ascritto, vi si ripresenti negli anni seguenti, non può essere iscritto che nella classe cui apparteneva.

Art. 152.

L'alunno che ha conseguita la promozione alla classe superiore può, in principio d'anno scolastico, trasferirsi in altra scuola dello stesso carattere.

L'alunno regolarmente iscritto può passare durante l'anno scolastico ad altra scuola purchè il passaggio sia chiesto a causa del trasferimento della famiglia, da comprovarsi con documenti, o per altre specialissime ragioni di cui è giudice il direttore.

In entrambi i casi occorre che dalla pagella scolastica risulti il nulla osta del direttore.

CAPO II.

Tasse e contributi.

Art. 153.

Le tasse da pagarsi dagli alunni sono d'ammissione, di iscrizione, di licenza o di diploma.

Altre tasse speciali possono essere imposte per le assicurazioni degli alunni contro gl'infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica.

La misura e le modalità del pagamento delle tasse sono deliberate dal Consiglio di amministrazione delle singole scuole con la approvazione del Ministero. La tassa d'iscrizione dev'essere ripartita almeno in due rate.

Gli eventuali aumenti per le tasse di cui al primo comma non sono applicabili agli alunni che hanno già iniziato il corso degli studi.

Art. 154.

Le tasse per i corsi annessi od aggregati alle scuole di tirocinio ed agli istituti industriali sono stabilite con il decreto che ne autorizza l'apertura.

Per i corsi annessi alle Regie stazioni sperimentali, le tasse sono stabilite con disposizione interna.

Art. 155.

All'atto dell'ammissione gli alunni possono essere tenuti ad eseguire un deposito di garanzia, per gli eventuali danni, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Il deposito deve, ove occorra, essere reintegrato al principio degli anni scolastici successivi al primo.

Esso è restituito in tutto, o nella parte residua, quando l'alunno viene licenziato o quando abbandona la scuola.

Art. 156.

Gli alunni di famiglie povere, e figli di mutilati ed invalidi ed orfani di guerra, possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando non demeritino per il profitto e per la condotta.

Art. 157.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola nè essere ammesso agli esami.

La tassa di ammissione si paga all'atto della domanda.

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno scolastico in cui fu pagata.

La tassa di esame di licenza vale per la sessione di esami estiva e per quella autunnale dell'anno in cui fu pagata; quella di esame di abilitazione per l'unica sessione destinata agli esami di abilitazione di cui agli articoli 190-193.

Chi interrompe od abbandona per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 158.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce di volta in volta, su proposta del direttore, l'ammontare di contributi da pagarsi dagli alunni che intendano di partecipare ai viaggi di istruzione.

Art. 159.

L'alunno che si trasferisce in altra scuola, a termini dell'articolo 152 non è tenuto al pagamento di una nuova tassa di ammissione nè a quello delle rate di tassa di iscrizione già scadute e pagate. Esse sono acquisite alla scuola da cui l'alunno proviene

Gli eventuali contributi per viaggi di istruzione non compiuti sono restituiti alla famiglia dell'alunno.

Ai singoli alunni che non abbiano potuto partecipare per gravi ragioni al viaggio di istruzione, il contributo potrà essere restituito, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Obblighi degli alunni.

Art. 160.

Gli alunni devono trovarsi presenti alla scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitazioni della classe cui appartengono.

Art. 161.

Le assenze ed i ritardi degli alunni sono notati in apposito registro.

E' in facoltà del direttore di non riammettere nella scuola gli alunni che siano stati assenti da una o più lezioni, se non si presentino all'ufficio di direzione accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci, per dichiarare la causa dell'assenza, la quale è notata nel registro predetto.

Art. 162.

Le domande tutte ed i reclami degli alunni debbono essere diretti esclusivamente al direttore della scuola.

Il direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, comunica al Collegio degli insegnanti quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di esso e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale o sia comunque necessaria la risoluzione del Ministero.

Il Collegio degli insegnanti esamina le domande che gli vengono trasmesse dal direttore e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Contro la decisione l'alunno interessato può appellare al Ministro.

Art. 163.

Il direttore si accerta all'atto dell'ammissione e mediante visite mediche periodiche, delle condizioni di salute dei singoli alunni e delle loro attitudini fisiche alle lavorazioni di officina e di laboratorio.

In base ai risultati della visita medica, il direttore può suggerire all'alunno il passaggio ad altra sezione della scuola, e può anche, ove ne sia il caso, disporre il suo allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

Art. 164.

L'alunno che manca ai suoi doveri è punito secondo la gravità della mancanza:

1° con nota di negligenza e di cattiva condotta scritta nel registro giornaliero;

2° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore che deve darne avviso al direttore;

3° con la privata ammonizione del direttore;

4° con l'ammonizione del direttore innanzi al Collegio degli insegnanti o innanzi alla classe cui l'alunno appartiene;

5° con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

6° con la sospensione per un tempo più lungo su deliberazione del Collegio degli insegnanti;

7° con l'esclusione da uno o più esami della prima sessione;

8° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni, e quindi con la perdita dell'anno scolastico e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico;

9° con l'espulsione dalla scuola;

10° con l'esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Le pene indicate ai nn. 6, 7, 8 e 9 sono inflitte dal Collegio degli insegnanti sentito l'alunno interessato, e quelle segnate ai numeri 8 e 9 devono essere, a cura del direttore, comunicate al Ministero.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal Ministro su proposta del Collegio degli insegnanti.

Il direttore informa i genitori dell'alunno o chi per essi, di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Art. 165.

Allorquando in una scuola avvengano agitazioni e disordini, che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il direttore provvede, sentito il parere del Collegio degli insegnanti a sospendere alcune o tutte le classi prendendo opportuni accordi con le altre autorità per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

In casi d'urgenza il direttore prende i provvedimenti necessari dandone sollecita comunicazione al Collegio degli insegnanti.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed al Ministero, al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

La sospensione o chiusura dà luogo, di norma, al prolungamento delle lezioni sospese e quindi al differimento degli esami relativi.

CAPO IV.

Votazioni trimestrali e scrutinio finale.

Art. 166.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono con voti da zero a dieci senza frazioni.

La sufficienza è significata col sei.

Art. 167.

Alla fine d'ogni trimestre in seduta plenaria del Collegio degli insegnanti si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e di condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina.

Ogni insegnante riferisce sulle assenze e i ritardi degli alunni e assegna a ciascun alunno un voto per la codotta ed i voti per il profitto sulla base delle prove fornite durante il trimestre.

Per il giudizio di scrutinio trimestrale possono farsi speciali esperimenti, preferibilmente scritti, grafici e pratici.

L'alunno che è stato assente in occasione degli esperimenti predetti può farli in giorni a ciò destinati dal direttore, salvo che non si tratti dell'ultimo trimestre.

Art. 168.

I voti di media annuale assegnati in una riunione plenaria di scrutinio generale del Collegio degli insegnanti in base alle medie trimestrali per ogni materia rappresentano il giudizio che il professore dà sopra ogni alunno alla fine dell'anno.

Tali voti, da esprimersi sempre in numeri interi, non sono assegnati quando manchino i voti di due trimestri.

Il giudizio sul profitto degli alunni si dà con tanti voti per ciascuna materia, quante sono le prove finali che la materia comporta; quello della condotta è espresso da un unico voto complessivo.

Si computano a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio stesso, le frazioni di mezzo punto o superiori; le altre frazioni si trascurano.

Art. 169.

Gli alunni sono esclusi dalla prima sessione d'esame in quelle materie per le quali manchino i voti di scrutinio generale o in quelle per le quali uno o più dei voti del profitto siano inferiori al cinque.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione dei detti esami, gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio generale meno di sei punti in condotta; sono esclusi dall'esame della prima sessione nelle singole materie coloro che siano stati, per qualunque motivo, assenti per un quarto del numero delle lezioni e delle esercitazioni, salvo che il Collegio degli insegnanti non ritenga pienamente giustificate le assenze.

Gli alunni che abbiano abbandonato la scuola sono esclusi anche da tutti gli esami della seconda sessione, su parere conforme del Collegio degli insegnanti.

CAPO V.

Esami e attestati di licenza.

Art. 170.

Gli esami che si danno nelle scuole di ogni grado sono di:

a) ammissione;
b) integrazione;
c) promozione;
d) licenza.

Gli esami di ammissione e quelli di integrazione, ove occorrano, hanno luogo subito dopo la chiusura del periodo delle iscrizioni e in una sola sessione.

Gli esami di promozione e di licenza hanno luogo in due sessioni: l'una estiva al termine delle lezioni e l'altra autunnale dopo il 1° ottobre.

Art. 171.

Oltre le sessioni stabilite per i singoli esami nell'articolo precedente, non possono essere concesse altre sessioni suppletive o straordinarie per qualsiasi motivo.

Solamente in casi eccezionali potranno essere concessi esami ritardati a singoli alunni i quali comprovino di essere stati nell'assoluta impossibilità di partecipare a quelli dell'ordinaria sessione.

Art. 172.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da un suo delegato e sono costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami d'ammissione: da tutti gli insegnanti della scuola;

b) per gli esami di integrazione: dagli insegnanti delle materie su le quali verte l'esame ed eventualmente di materie affini;

c) per gli esami di promozione: da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe a cui devono essere promossi;

d) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti della scuola.

E' in facoltà del direttore, tanto per gli esami di ammissione e di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividere le Commissioni esaminatrici in Sottocommissioni per affinità di materia, composte ciascuna di non meno di tre insegnanti.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame.

Art. 173.

La Commissione esaminatrice per i corsi di magistero comprende gli insegnanti del corso ed è presieduta dal direttore della scuola.

Art. 174.

Ogni membro delle Commissioni esaminatrici dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 175.

I giorni e le ore per le prove di esame sono stabiliti dal direttore, d'accordo con il Collegio degli insegnanti.

Le materie per le quali sono richieste più prove di esame sono determinate negli elenchi dei programmi approvati dal Ministero.

Ogni Commissione esaminatrice nell'assegnazione dei punti è autorizzata a tener conto della classificazione di profitto ottenuta dall'alunno nella media annuale.

Per le materie che hanno più prove non sono ammessi alla prova orale gli alunni che nelle prove precedenti non abbiano conseguito almeno i cinque decimi.

Vi è compenso fra le varie prove della stessa materia quando il minimo dei punti conseguito in ciascuna prova non sia inferiore al 5.

Il candidato che non ha conseguita la sufficienza nella sola prova orale è ammesso a ripetere solo questa prova.

Le prove di officina o di laboratorio debbono darsi e classificarsi distintamente per ciascuno dei reparti costitutivi della sezione frequentata dall'alunno.

Art. 176.

Negli esami scritti e grafici il professore della disciplina propone per ciascuna prova una serie di temi alla Commissione esaminatrice, la quale si raduna poco prima dell'ora fissata per la prova e ne sceglie tre.

I tre temi scelti vengono numerati e nell'aula degli esami, presenti la Commissione esaminatrice e gli esaminandi, ne viene sorteggiato uno. Tale tema viene subito dopo dettato agli alunni dal professore della materia.

Per le prove pratiche l'insegnante propone e la Commissione approva uno o più temi da assegnare.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati.

Art. 177.

Nessun alunno può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia dettato o comunicato il tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno ad un numero di professori ed assistenti proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del direttore, per assicurare una vigilanza efficace.

Art. 178.

Salvo i chiarimenti che la Commissione esaminatrice ritenga indispensabili all'atto della comunicazione del tema, è vietato di dare spiegazioni ed illustrazioni su di esso; il tema originale rimane però a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.

E' vietato ai candidati, sotto pena di esclusione dalla prova, di comunicare tra loro e di servirsi di appunti e di opere, salvo i libri e le pubblicazioni che la Commisione esaminatrice credesse di concedere.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente carta munita del bollo dell'istituto e della firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Gli elaborati delle prove pratiche saranno muniti di apposito contrassegno a cura di uno degli incaricati dell'assistenza.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme con i loro lavori e sopra ciascun lavoro uno dei professori incaricati dell'assistenza appone la sua firma, indicando l'ora della consegna.

Del presente articolo si darà lettura ai candidati.

Art. 179.

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli esami di licenza sono alla fine di ogni prova ritirati dagli insegnanti che vi assistono e consegnati alla direzione che ne cura la conservazione.

Nel giorno che viene fissato dal direttore e sempre davanti ad una Sottocommissione composta del professore della disciplina e di alri due di materie affini si inizia l'esame delle prove.

Quando la maggioranza della Sottocommissione non si trovi d'accordo nella valutazione di un elaborato, il giudizio è riservato alla Commissione plenaria.

Art. 180.

Gli esami orali di qualsiasi specie sono dati su speciali tesi, ciascuna delle quali deve comprendere per ogni disciplina diversi punti del programma svolto durante l'anno.

Ogni candidato estrae a sorte una tesi sulla quale la Commissione lo esamina in quel modo che crede più acconcio per ottenere la prova della sua preparazione.

La presenza di almeno due esaminatori è necessaria per la regolarità della prova.

Art. 181.

I candidati si presentano alle prove orali in ordine alfabetico. Chi non è presente alla prima chiamata perde il turno e deve aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati; chi non è presente alla seconda chiamata perde il diritto alla prova.

Negli istituti industriali nessun candidato può dentro il giorno medesimo essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 182.

E' nullo l'esame per il candidato che vi sia stato ammesso per dolo o per errore.

Art. 183.

Il direttore, d'accordo con i membri della Commissione esaminatrice, in caso di trasgressione del regolamento, può ordinare sotto a sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 184.

Di tutte le operazioni delle sessioni d'esame si debbono redigere giorno per giorno regolari verbali firmati dal presidente e dai componenti della Commissione.

I verbali sono conservati nell'archivio della scuola.

Art. 185.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici sui singoli alunni è definitivo ed inappellabile.

Art. 186.

Compiuti gli esami di licenza il direttore invia direttamente al Ministero un prospetto delle classificazioni ottenute da ciascun candidato e il riassunto statistico degli esami.

Art. 187.

Agli alunni delle Regie scuole che hanno frequentato i corsi e superati tutti gli esami prescritti è conferito un attestato di licenza secondo il modulo proposto dalla Direzione al Ministero per ciascuna categoria e per ciascun grado di scuola.

Art. 188.

Gli attestati di licenza sono firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore della scuola e dal segretario economo.

In essi sono indicati tutti gli esami sostenuti nei singoli corsi e i relativi punti ottenuti.

Nel caso di smarrimento tale attestato potrà essere sostituito da un altro attestato del direttore.

Art. 189.

Le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole di insegnamento industriale ad altre scuole od istituti dipendenti da altro Ministero, sono stabilite con decreti Reali, d'accordo fra i Ministri competenti.

CAPO VI.

Esami e diplomi di abilitazione.

Art. 190.

Gli esami di abilitazione di cui agli articoli 14 e 18 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, hanno luogo:

a) presso i Regi istituti industriali, ed eccezionalmente presso istituti industriali liberi all'uopo debitamente autorizzati con decreto Ministeriale, per il rilascio dei diplomi di *perito tecnico* o di *perito maestro d'arte*, da tenersi in una o più sessioni annue da fissarsi dal Ministero;

b) presso le sedi degli istituti indicati al precedente comma e di Regie scuole di tirocinio o di scuole di tirocinio libere, che saranno specificate anno per anno con apposito decreto Ministeriale, per il rilascio di diplomi di *operaio qualificato*, in più sessioni di esami da determinarsi.

Art. 191

Le Commisioni esaminatrici per gli esami di abilitazione a *perito tecnico* o a *perito maestro d'arte* sono nominate ogni anno con decreto Ministeriale e sono presiedute da un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e composte: del direttore della scuola presso la quale è aperta la sessione; di tre insegnanti di materie tecniche della scuola stessa; di un rappresentante degli industriali esercenti l'industria speciale, per la quale il diploma viene rilasciato, o industria affine, designato dalla Camera di commercio e industria nella cui giurisdizione ha sede la scuola.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione ad *operaio qualificato* sono nominate dal Ministero e sono composte: del direttore della scuola presso la quale è aperta la sessione; di due insegnanti di materie tecniche di scuole di tirocinio; di uno o più rappresentanti degli industriali e di uno o più rappresentanti degli operai, particolarmente esperti nella professione per la quale il candidato deve essere abilitato, nominati dal Consiglio di amministrazione su eventuale designazione delle relative organizzazioni. E' in facoltà del Ministero di includere nelle Commissioni esaminatrici un suo rappresentante e di affidargliene eventualmente la presidenza.

Le spese per le Commissioni esaminatrici di cui ai precedenti commi sono a carico della scuola presso la quale hanno luogo gli esami.

Art. 192.

Gli esami di abilitazione, per il conseguimento del diploma di *perito tecnico* e di *perito maestro d'arte*, comprendono una serie di prove preliminari di esame su ciascuna delle materie contemplate dai programmi degli istituti industriali e successivamente una prova di natura professionale che consisterà nello sviluppo di un tema di carattere tecnologico, grafico o pratico e nella discussione relativa alla presenza della Commissione esaminatrice. Per essere ammessi a questa seconda prova professionale occorrerà aver supe-

rato de prime prove preliminari. I licenziati dagli istituti industriali sono dispensati dalle prove preliminari.

Gli esami di abilitazione per il conseguimento del diploma di *operaio qualificato* comprendono una serie di prove preliminari di esame sulle materie contemplate nei programmi delle scuole di tirocinio per la professione nella quale si domanda la qualifica e di una prova di natura professionale che consisterà principalmente in un esame pratico, seguito da una breve discussione alla presenza della Commissione esaminatrice. Per essere ammessi alla prova professionale occorrerà aver superato le prove preliminari. I licenziati dei Regi istituti industriali e delle Regie scuole di tirocinio sono dispensati dalle prove preliminari.

Art. 193.

Per le prove orali, scritte, pratiche e grafiche degli esami di abilitazione si osserveranno le stesse norme stabilite dagli articoli 174-185 del presente regolamento per gli esami delle Regie scuole di insegnamento industriale.

I candidati agli esami di abilitazione sono tenuti al pagamento anticipato alla scuola presso la quale l'esame ha luogo, di una tassa d'esame di:

L. 250, per l'abilitazione a *perito tecnico* o *perito maestro d'arte;*

L. 25, per l'abilitazione ad *operaio qualificato.*

I licenziati dai Regi istituti industriali che si presentano all'esame di *perito tecnico* o di *perito maestro d'arte* e i licenziati di Regie scuole di tirocinio che si presentano all'esame di *operaio qualificato*, sono dispensati dal pagamento della tassa di esame.

Non sono ammessi esami di riparazione e il candidato non è ammesso a ripetere le prove di abilitazione nello stesso anno solare.

Art. 194.

I diplomi di abilitazione saranno forniti dalle singole sedi di esami su di un modulo approvato dal Ministero ed oltre l'indicazione della scuola presso la quale è stato tenuto l'esame, e delle generalità dell'alunno, specificheranno per quale speciale industria o gruppo di industrie il diploma è stato conseguito e il risultato complessivo degli esami espresso in centesimi.

Essi saranno firmati dal presidente della Commissione esaminatrice, dal direttore della scuola, qualora non funga egli stesso da presidente, e dal segretario e saranno consegnati all'interessato previo il pagamento alla scuola presso la quale l'esame ha avuto luogo, di una tassa di diploma di:

L. 100, per il diploma di *perito tecnico* o di *perito maestro d'arte;*

L. 10, per il diploma di *operaio qualificato.*

Oltre il predetto diploma dovrà essere rilasciato, contro il pagamento di una tassa di L. 5:

a) un certificato specificante la natura della prova professionale e le votazioni nelle singole prove, ai *periti tecnici* ed ai *periti maestri d'arte;*

b) una tessera di riconoscimento, munita di fotografia, su modulo fornito dal Ministero, specificante la natura della prova professionale e le votazioni delle singole prove agli *operai qualificati.*

Art. 195.

Le scuole dichiarate sedi di esami di abilitazione terranno un apposito registro dei diplomi di abilitazione rilasciati con tutte le indicazioni in essi riportate, di guisa che, in caso di smarrimento del diploma, possa essere facilmente compilato un attestato in sua surrogazione, firmato dal direttore della scuola e dal segretario. Nel registro dei diplomi per *operaio qualificato* sarà inoltre inserita una copia di fotografia uguale a quella rilasciata con la tessera di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

In nessun caso potrà essere rilasciato un duplicato del diploma di abilitazione.

Art. 196.

I diplomi di abilitazione per *operaio qualificato* non sono sottoposti alla tassa di bollo.

CAPO VII.

Premi e borse di perfezionamento.

Art 197.

I Consigli d'amministrazione debbono, nei limiti della disposizione del bilancio della scuola, istituire premi da conferirsi a quelli fra gli alunni che abbiano, negli esami di promozione o di licenza, riportata una buona media complessiva nel profitto ed abbiano ottenuto, nello scrutinio generale, almeno otto decimi nella condotta.

La funzione della premiazione si terrà ogni anno in forma solenne nella ricorrenza di Vittorio Veneto.

I premi possono consistere in diplomi, in medaglie, in libri, in strumenti d'uso e di utilità scolastica o professionale ed anche in libretti di risparmio.

Ove alla scuola sia affidata l'amministrazione ed il conferimento di borse e di premi che hanno carattere di continuità, istituiti da persone o da enti, si provvederà con regolamenti speciali approvati dal Ministero.

I Consigli d'amministrazione possono, con l'autorizzazione del Ministero, per speciali bisogni della regione, istituire premi di incoraggiamento per l'iscrizione a determinate sezioni della scuola.

Art. 198.

Nei limiti dei fondi all'uopo iscritti in bilancio il Ministro ha facoltà di concedere, anno per anno, sussidi a favore di giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione che frequentino una scuola industriale di qualsiasi grado o borse di perfezionamento per i licenziati dalla scuola stessa.

I sussidi sono di regola commisurati all'ammontare delle tasse, al costo dei libri e del corredo scolastico, occorrente per gli studi.

Delle borse di studio possono essere istituite sul detto fondo a favore di giovani licenziati di una scuola d'insegnamento industriale che intendano perfezionarsi seguendo dei corsi superiori di studio sia all'interno che all'estero.

Nell'istituzione di tali borse si avrà cura particolare di favorire gli alunni di scuole di tirocinio specialmente meritevoli, che desiderino di proseguire i loro studi negli istituti industriali.

Altre borse di studio saranno istituite sul detto fondo a favore di giovani che intendano seguire i corsi della Scuola di magistero di Roma od altri corsi per il perfezionamento di insegnanti e di capitecnici delle scuole industriali.

La istituzione delle borse di studio sarà fatta anno per anno, con decreto del Ministro su proposta della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, che ne determinerà l'ammontare, e il conferimento di esse avrà luogo in seguito ad un concorso per titoli e per esame o per soli titoli.

Art. 199.

Le domande al Ministero per la concessione di sussidi devono essere presentate per mezzo del direttore, che le trasmette con le opportune informazioni.

Il pagamento dei sussidi è fatto in una o più rate per mezzo dell'Amministrazione della scuola che trasmette al Ministero la ricevuta rilasciata dal genitore dell'alunno o dal suo rappresentante.

Analogamente si provvederà per il pagamento delle borse di studio.

TITOLO VII.

CORSI PER MAESTRANZE.

Art. 200.

La istituzione di corsi per maestranze di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, è promossa dagli Enti indicati al predetto art. 19, i quali debbono prendere singolarmente e promuovere da altri Enti, le deliberazioni relative ai contributi da assegnarsi al mantenimento del corso nonchè gli impegni per fornitura di locali, di acqua, di illuminazione e di riscaldamento, comunicando tali deliberazioni al Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministro, accertata la regolarità delle deliberazioni e la rispondenza dei mezzi posti a disposizione con le esigenze del corso, ne approva la istituzione, stanziando il contributo corrispondente e nominando i propri delegati nel Consiglio consorziale.

Art. 201.

I corsi per maestranze hanno preferibilmente orario diurno possibilmente fuori delle ore di lavoro e possono aver luogo, almeno in parte, anche nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

I corsi sono normalmente divisi in quattro classi e devono comprendere, oltre che insegnamenti utili a tutti gli apprendisti, insegnamenti di specializzazione con prevalenza di esercitazioni pratiche per le varie professioni. Le promozioni da una classe a quella superiore vengono accordate dal Collegio degli insegnanti in base al profitto ed alla condotta degli alunni durante il corso.

Può essere ammesso direttamente ai corsi superiori al primo quell'operaio che, a giudizio del direttore e del Collegio degli insegnanti, dimostri di avere la coltura teorica e pratica necessaria.

Quando il numero degli alunni iscritti sia esiguo, e l'organizzazione didattica lo consigli, le diverse classi potranno, previa au-

torizzazione ministeriale, essere aperte successivamente e non contemporaneamente.

Gli apprendisti e gli operai che hanno compiuto il corso per maestranza sono ammessi agli esami di abilitazione per *operaio qualificato.*

Art. 202.

Oltre gli obblighi imposti ai Consigli consorziali dal R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, spetta ad essi:

a) di curare il regolare andamento amministrativo dei corsi approvando i bilanci preventivi e i conti consuntivi che saranno comunicati al Ministero ed agli altri Enti interessati;

b) di curare la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli apprendisti tenuti alla frequenza nei corsi per maestranze, con le norme stabilite all'art. 203, in relazione alle categorie di industrie per le quali i corsi sono preordinati;

c) di fissare, d'accordo con la direzione dei predetti corsi, il numero delle lezioni e delle esercitazioni complessive; i programmi e gli orari, tenendo conto delle esigenze didattiche dei corsi e delle necessità delle industrie locali.

Art. 203.

Nei Comuni nei quali, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e degli articoli precedenti sono stati istituiti dei corsi per maestranze, i datori di lavoro devono accertare su richiesta del Consiglio di amministrazione, quali fra gli operai alle loro dipendenze sono tenuti a frequentarli per effetto dell'obbligo sancito dall'art. 20 del predetto R. decreto ed a trasmettere, nei quindici giorni che precedono l'apertura dei corsi, e successivamente entro otto giorni dall'assunzione in servizio per gli apprendisti assunti durante il corso, l'elenco al Consiglio consorziale locale. Il Consiglio consorziale locale a sua volta ne trasmetterà copia al direttore del corso e al Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro per verificare l'esattezza degli elenchi.

E' in facoltà del Consiglio consorziale, su proposta del Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, di esonerare dalla frequenza quegli operai i quali dimostrino di frequentare regolarmente altra scuola a orario ridotto, o con programmi almeno equivalenti, o corsi di maestranze mantenuti da Enti locali o da privati.

In caso di impossibilità di ammettere alla frequenza dei corsi tutti gli apprendisti che ne avrebbero l'obbligo si procederà ad una scelta secondo norme che saranno approvate dal Ministero. Gli apprendisti che non fossero ammessi potranno ottenere analoga dichiarazione.

In ogni stabilimento industriale, situato in uno dei comuni di cui al primo comma, nei quali siano occupati operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere esposto in luogo facilmente accessibile ed a cura dello stesso datore di lavoro, un avviso scritto a carattere di facile lettura nel quale siano ricordati l'obbligo per i detti operai di frequentare i corsi per maestranze e le sanzioni comminate contro i contravventori a tale obbligo.

Art. 204.

Agli effetti degli accertamenti della frequenza obbligatoria imposta dall'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, agli operai di età inferiore ai 18 anni, che non abbiano una licenza da una scuola di tirocinio o da altra scuola di grado equipollente, il direttore dei corsi deve tenere un apposito registro dal quale risultino giorno per giorno le frequenze e le assenze di ogni singolo alunno. Le assenze non debitamente giustificate, daranno luogo alle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Art. 205.

Le sanzioni di cui all'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sono:

a) agli operai che non frequentino regolarmente le lezioni: sarà trattenuto dal datore di lavoro un quinto del salario giornaliero per ogni assenza non giustificata;

b) per i datori di lavoro che non concedano la libertà necessaria agli operai obbligati alla frequenza dei corsi: un'ammenda da L. 5 a L. 50 per operaio, raddoppiabile in caso di recidiva.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera *a*) il Consiglio consorziale notificherà settimanalmente al datore di lavoro, presso il quale l'operaio è occupato, il numero delle assenze non giustificate. Il datore è obbligato a versare la somma corrispondente al Consiglio consorziale.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera *b*) verranno elevate regolari contravvenzioni dal Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, su indicazione del Consiglio consorziale.

Le somme versate al Consiglio consorziale in applicazione del secondo comma del presente articolo, saranno devolute a un fondo premi da distribuirsi agli alunni meritevoli, in forma di oggetti utili ai fini professionali.

Art. 206.

All'operaio che, avendo frequentato uno dei corsi per maestranze ed essendo ancora sottoposto all'obbligo della frequenza, debba spostarsi per qualunque ragione ad altra località, sarà rilasciato dal direttore del corso un certificato di frequenza munito di tutte le indicazioni relative agli studi compiuti.

Tale certificato sarà presentato dall'operaio stesso alla direzione del corso per maestranze della sua nuova residenza, e gli darà diritto all'iscrizione in questo corso, anche ad anno scolastico inoltrato.

Art. 207.

Le promozioni conseguite in un corso per maestranze valgono per tutti i corsi di maestranza della stessa specialità.

In determinati casi, dei quali è giudice il Consiglio consorziale, potrà essere concesso il passaggio da uno speciale corso di maestranza ad un altro corso di natura affine.

Art. 208.

Il Consiglio consorziale è tenuto ad inviare ogni anno al Ministero una relazione amministrativa sull'andamento dei corsi unitamente ad una relazione didattica, compilata dal direttore e approvata dallo stesso Consiglio.

Art. 209.

Le disposizioni riguardanti l'andamento didattico e amministrativo dei corsi per maestranze, saranno approvate con decreto Ministeriale. I bilanci preventivi e i conti consuntivi redatti dal Consiglio consorziale saranno comunicati al Ministero respettivamente prima del 30 novembre e del 31 marzo di ciascun anno.

Il Ministero verifica annualmente con ispezioni l'andamento dei corsi ed ha facoltà di sciogliere i Consigli consorziali se questi non si attengono alle norme di legge e di revocare il decreto di riconoscimento del corso, sopprimendo il suo contributo se il corso non procede in modo soddisfacente.

Art. 210.

Nei centri nei quali si istituiscono corsi per maestranze ed esistono scuole d'insegnamento industriale, Regie o sussidiate dallo Stato, i corsi sono annessi alle dette scuole, sentito il parere del direttore della scuola sulla disponibilità dei locali e sulla efficienza dei laboratori.

In tal caso la direzione didattica e disciplinare dei corsi spetta al direttore della scuola e la sua amministrazione spetta al Consiglio d'amministrazione della scuola, al quale saranno aggregati un delegato per ciascuno degli enti contribuenti non rappresentati nel Consiglio stesso, un delegato degli industriali e uno degli operai.

Art. 211.

Le scuole complementari per apprendisti esistenti nelle nuove Provincie continuano ad essere rette secondo le norme finora vigenti salvo le modifiche che vi potranno essere introdotte con decreto Ministeriale.

Le facoltà finora delegate, per quanto riguarda queste scuole, al Prefetto della Provincia, saranno esercitate dal Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle scuole complementari per apprendisti dovranno esser approvati dal Ministero. Per la vigilanza amministrativa e didattica sulle dette scuole il Ministero si varrà preferibilmente di direttori delle scuole industriali della regione.

TITOLO VIII.

SCUOLE LIBERE.

Art. 212.

I Consorzi, gli Enti pubblici o i privati che intendano aprire e mantenere delle scuole libere, per l'insegnamento industriale a sensi degli articoli 15, 16 e 17 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, devono presentare per iscritto al Prefetto della Provincia, analoga domanda, allegando i disegni dei locali destinati alla scuola e indicando il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di essi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in ugual modo dichiarata.

Il Prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente di istituzione che abbia mezzi di istruzione e di educazione di carattere principalmente industriale e che concorrono le condizioni volute dai numeri 1 e 2 del successivo articolo, concede l'autorizzazione dell'apertura della scuola e ne dà avviso al Ministero. L'autorizzazione non è data se non quando il Prefetto abbia accertato, sulla base di apposito piano finanziario, che la scuola è in grado di funzionare.

Se la scuola non avrà cominciato a funzionare entro i sei mesi dalla ottenuta autorizzazione, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

Contro il divieto dell'apertura di una scuola di istruzione industriale l'interessato può ricorrere al Ministero il quale decide, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 213.

Per ottenere l'autorizzazione ad aprire una scuola libera, per l'insegnamento industriale, di cui all'articolo precedente, dovranno essere osservate le prescrizioni seguenti:

1° che la scuola abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti siano affidati a persone di buona condotta e moralità che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento a cui sono preposti;

3° che l'insegnamento sia dato in conformità al programma con il quale fu annunziato al pubblico l'apertura della scuola e che le modificazioni che fossero in seguito apportate al detto programma, siano annunziate con eguale pubblicità;

4° che la scuola sia aperta in ogni tempo agli ispettori ministeriali e alle persone incaricate dal Ministro.

Anche le scuole libere, alle quali sia costituito un patrimonio proprio, e che siano riconosciute con decreto Reale come enti morali, sono soggette alle disposizioni di questo e dei successivi articoli.

Art. 214.

Le scuole di cui all'art. 212 nelle quali le officine ed i laboratori siano eserciti per produzione industriale o nell'interesse dei maestri e dei capi d'arte che li dirigono, sono sottoposte alla osservanza delle leggi e dei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Tuttavia le scuole libere predette, presso le quali siano adottate ed osservate le disposizioni degli articoli 140 e 164 del presente regolamento, e nelle quali l'orario di lavoro non superi la metà dell'orario complessivo giornaliero stabilito dai programmi delle corrispondenti Regie scuole, possono essere esonerate dagli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 22, 28, 33 e 34 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136.

Art. 215.

La chiusura delle scuole di istruzione industriale di cui ai precedenti articoli può essere ordinata in ogni tempo, quando non si trovino nelle condizioni volute o quando le esercitazioni di lavoro manuale rivelino prevalente carattere di speculazione senza rispondere ai voluti fini didattici.

Nei casi di urgenza il Prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'istituto, informandone il Ministero.

La chiusura definitiva è ordinata con un decreto Ministeriale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 216.

Le scuole libere, che intendono ottenere la concessione di contributo da parte del Ministero a tenore dell'art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, devono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale, unendo a questa i programmi e gli orari d'insegnamento, l'elenco degli insegnanti, un prospetto numerico degli alunni iscritti e di quelli promossi nell'ultimo triennio e il rendiconto amministrativo e didattico relativo al precedente anno scolastico.

Il Ministero dispone, se del caso, l'ispezione e, ove questa sia favorevole, sottopone alla competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale la proposta della concessione di contributo. Il contributo non sarà concesso quando vi sono nella stessa località altre Regie scuole con eguali finalità e queste siano al caso di accogliere gli alunni della scuola libera. Quando esistano nella stessa località più scuole libere aventi eguali finalità, il contributo sarà concesso, soltanto se si dimostri che una scuola unica non basterebbe a soddisfare le esigenze locali.

Scaduto il termine di concessione del contributo, dovrà inviarsi una nuova ispezione, e la concessione sarà ripresentata all'esame della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale soltanto se l'ispezione avrà dato risultati favorevoli.

Art. 217.

Quando sia costituito un Consorzio a termini dell'art. 17 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'istruzione e il mantenimento delle scuole libere di una regione, il Ministero potrà versare allo stesso Consorzio un contributo globale anche continuativo da ripartirsi per cura del Consorzio alle diverse scuole da esso controllate. Le scuole libere non controllate, a meno che non si tratti di scuole direttamente dipendenti da enti pubblici o da enti di pubblica beneficenza e da essi mantenute, non potranno ottenere direttamente contributi dal Ministero

Il Consorzio dovrà presentare annualmente un accurato rendiconto sull'andamento didattico delle diverse scuole della regione e un rendiconto sull'opera svolta dal Consorzio, allegandovi il proprio bilancio consuntivo approvato dall'amministrazione del Consorzio

Il Ministero si riserva sempre la facoltà di fare ispezionare da propri delegati le scuole controllate dal Consorzio, trasmettendo a questo le relazioni degli ispettori.

Il Ministero ha altresì la facoltà di valersi dell'opera del Consorzio, per l'esercizio della vigilanza delle Regie scuole d'insegnamento industriale comprese nella giurisdizione dello stesso Consorzio, quando ne sia constatato e provato il funzionamento come ottimo.

Il Ministero potrà chiedere al Consorzio modificazioni nel riparto dei contributi alle scuole e, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, disporre per la riduzione o soppressione del contributo globale continuativo ove si verifichi che il Consorzio o le scuole da esso controllate non funzionino in modo sodisfacente.

Art. 218.

Le istituzioni di pubblica beneficenza che mantengono scuole industriali potranno ottenere un contributo continuativo proporzionato alle spese che importa il mantenimento della scuola in misura non superiore a quella indicata nell'art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, trasmettendo domanda al Ministero ed allegandovi i programmi ed orari d'insegnamento, l'elenco degli insegnanti, un prospetto numerico degli alunni iscritti e promossi nell'ultimo triennio e un rendiconto amministrativo e didattico dell'azienda scolastica.

Per l'esame delle domande si provvederà come per quelle delle scuole libere

Il Ministero compirà ispezioni periodiche alle scuole, darà disposizioni per il loro miglior andamento e quando questo non risulti soddisfacente, potrà in ogni tempo, col parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, ridurre o sopprimere il contributo proprio.

Art. 219.

Le scuole operaie di avviamento e le scuole professionali femminili libere, aperte e mantenute a norma degli articoli 212 e seguenti, nelle quali gli studi si fanno nel numero di anni di corso delle corrispondenti scuole Regie, potranno con decreto del Ministero dell'economia nazionale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, essere dichiarate « pareggiate alle Regie » quando concorrano le seguenti circostanze di fatto, accertate con speciali ispezioni:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche;

b) che il materiale scolastico sia per la qualità e sia per la quantità corrisponda alle esigenze della scuola;

c) che i programmi di insegnamento comprendano tutte le materie che si insegnano nelle corrispondenti scuole Regie, con un orario complessivo non inferiore a quello delle classi corrispondenti delle scuole Regie, tenuto conto però di eventuali insegnamenti facoltativi consigliati da ragioni locali;

d) che per quanto riguarda l'ammissione e la promozione di alunni siano seguite le norme del presente regolamento;

e) che i professori titolari abbiano i requisiti per l'insegnamento delle materie e siano scelti fra i graduati dei concorsi banditi dal Ministero dell'economia nazionale per le corrispondenti scuole Regie ovvero mediante pubblico concorso giudicato da una Commissione presieduta da un delegato del Ministero;

f) che le condizioni giuridiche ed economiche del personale non siano sensibilmente inferiori a quelle stabilite per il personale delle corrispondenti scuole Regie;

g) che sia assicurato il contributo finanziario proporzionato alla spesa della scuola e per un determinato periodo di anni.

Gli attestati di licenza ed i certificati degli studi fatti nelle scuole pareggiate hanno a tutti gli effetti lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Quando venga meno una delle condizioni sopra indicate, il pareggiamento può essere revocato, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 220.

Ogni anno il Ministero nominerà per ogni scuola di avviamento libera pareggiata uno o più commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale ed a tutte le operazioni di esami e riferire sulle condizioni dell'istituto allo scopo della continuazione del pareggiamento. Ai commissari devono essere pagate dalla scuola le indennità di missione stabilite dalle leggi vigenti.

Alle scuole libere pareggiate alle Regie il contributo governativo di cui all'art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sarà normalmente concesso nella misura massima consentita dal predetto articolo.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 221.

Le norme del presente regolamento sono applicabili alle scuole alle quali si sia provveduto o si provveda con leggi speciali in quanto non siano contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 222.

Il ricorso gerarchico contro provvedimenti relativi all'istruzione industriale, i quali non siano per la loro natura definitivi, deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato.

Per coloro ai quali il provvedimento non debba essere comunicato direttamente, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale.

Art. 223.

Dentro l'anno scolastico 1924-25, il Ministero dell'economia nazionale, in seguito ad opportuni accertamenti e ad accordi con gli Enti locali, procederà alla classificazione di tutte le scuole Regie d'insegnamento industriale secondo le disposizioni del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e del presente regolamento.

Quando per la classificazione della scuola siano necessari aumenti di contributi e manchi al riguardo l'adesione degli Enti locali, si applicheranno le norme di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 224.

I Comuni che in applicazione del disposto di cui all'art. 38 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, intendono trasformare le loro scuole complementari in scuole operaie di avviamento dovranno presentarne regolare domanda al Ministero dell'economia nazionale, non più tardi del 31 dicembre 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale riconosciuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla trasformazione richiesta in rapporto alle condizioni industriali locali ed ai mezzi disponibili per la nuova scuola, sottoporrà le proposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e, qualora esso sia favorevole, le presenterà alla competente sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale, perchè questa esprima il suo avviso.

La trasformazione verrà sanzionata con decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Al personale insegnante di tali scuole si applicano le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 225.

Le modificazioni eventuali nella classificazione di una scuola non implicano necessariamente un cambiamento nel Consiglio di amministrazione. I Consigli di amministrazione, attualmente in carica continuano nelle loro funzioni fino al termine per il quale sono stati nominati.

Art. 226.

Nel caso di trasformazione di ordinamento della scuola i professori titolari, che abbiano i requisiti richiesti, prendono il loro posto nel ruolo organico della scuola trasformata e conservano i loro diritti di carriera.

I professori titolari che non abbiano i requisiti necessari ad occupare un posto nel ruolo organico della nuova scuola, saranno trasferiti possibilmente ad altra corrispondente al primitivo ordinamento e intanto si applicheranno ad essi le disposizioni di cui all'art. 34 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 227.

Il personale incaricato presso le sezioni industriali dei Regi istituti tecnici o presso altre scuole passate alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale, che abbia compiuto sette anni di servizio all'atto del passaggio potrà ottenere la nomina a titolare, quando il posto sia previsto in organico, previa ispezione favorevole e parere conforme della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 228.

Quando in seguito alle modificazioni di piante organiche una cattedra venga divisa, il titolare della cattedra potrà conservare uno degli insegnamenti od anche optare per la conservazione degli insegnamenti prima riuniti.

Se insegnamenti affidati a titolari e prima separati siano riuniti in una sola cattedra, ciascuno dei titolari è mantenuto in servizio con facoltà di trasferimento ad altra sede salvo, in caso di rifiuto di accettazione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 34 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

E' in facoltà del Ministero di procedere alla nuova nomina scegliendo fra i due titolari quello che presenta titoli superiori, sentita la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 229.

Gli attuali insegnanti con nomina stabile, delle discipline che nella nuova pianta organica della scuola sono indicate fra quelle che debbono essere affidate per incarico, conservano il grado di professore titolare in soprannumero.

Agli insegnanti stessi sono conservati i diritti e lo stipendio in base al precedente ordinamento della scuola.

Ai professori titolari di discipline, che non siano più comprese nel nuovo ordinamento didattico della scuola si applicano le disposizioni dell'art. 34 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche all'altro personale stabile della scuola.

Art. 230.

A coloro che, per effetto dei precedenti articoli, assumono un ufficio per il quale sia stabilito uno stipendio minore di quello precedentemente percepito, viene corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio che godevano e quello che ad essi spetta nel nuovo ufficio.

Tale differenza rimane assorbita dai successivi aumenti periodici.

Art. 231.

Agli insegnanti già nominati titolari in virtù dell'art. 244 del regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, ai quali sia stata riconosciuta la stabilità al momento della nomina, sarà computato un biennio del servizio prestato anteriormente come equivalente al periodo normale di esperimento e utile quindi agli effetti degli aumenti periodici.

Art. 232.

Al personale di servizio che ha già raggiunto la stabilità sarà riconosciuta la conferma a tempo indeterminato a norma dell'art. 64.

Art. 233.

Al personale delle Regie scuole di insegnamento industriale delle nuove Provincie, per quanto è relativo agli orari di obbligo si applicano le norme stabilite dal regolamento approvato con il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, fino a quando non sia estesa anche alle nuove Provincie l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 234.

Le norme del presente regolamento, per quanto è relativo agli esami di abilitazione, entrano in vigore con l'anno scolastico 1924-25.

A quelle scuole che ne facessero domanda il Ministero potrà concedere di aprire delle sessioni di esami di abilitazione anche per l'anno scolastico 1923-24, ammettendovi, oltre i privatisti, gli alunni licenziati che ne facciano domanda.

Art. 235.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio, nei riguardi sia del personale che degli alunni delle scuole, non contemplati nel presente regolamento provvederà il Ministro, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 236.

Fino a disposizione contraria gli istituti di promovimento delle piccole industrie indicati nell'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, saranno dichiarati sede di esame per il rilascio del diploma di abilitazione ad operaio qualificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Numero di pubblicazione 1012.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1924, n. 991.

Riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26, giugno 1910, n. CCLI (parte suppl.) che erige in Ente morale l'Istituto agricolo coloniale italiano con sede in Firenze e ne approva lo statuto organico;

Viste le deliberazioni del Commissario provinciale di Firenze in data 31 dicembre 1921; del Commissario prefettizio del comune di Firenze in data 23 aprile 1923; della Camera di commercio ed industria di Firenze in data 10 maggio 1923;

Riconosciuta l'opportunità di dare all'Istituto un migliore assetto organico atto a rendere più spedito il funzionamento con una bene intesa autonomia scientifica ed amministrativa ed assicurarne la efficienza mercè adeguati mezzi finanziari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quelli per l'economia nazionale e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento dello Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze eretto in Ente morale con R. decreto 26 giugno 1910, n. CCLI (parte suppl.) sono forniti da un Consorzio autonomo costituito dallo Stato, dai quattro Governi coloniali e dagli Enti locali, giusta quanto è disposto nell'art. 3 del presente decreto-legge.

L'Istituto è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero delle colonie ed ha per iscopo:

1° di preparare elementi pratici dell'agricoltura coloniale per l'esercizio di essa nelle nostre Colonie dirette e dei paesi agricoli dell'emigrazione italiana;

2° di funzionare come centro di studi, di propaganda, di informazione e di consulenza agricola coloniale;

3° di studiare l'introduzione in Italia di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici.

Art. 2.

L'Istituto consegue gli scopi di cui al precedente articolo a mezzo della scuola di agricoltura coloniale, di eventuali corsi accellerati, di conferenze, di propri laboratori, delle proprie collezioni e serre, della biblioteca, con aziende di addestramento e campi sperimentali; colla propria rivista ed altre pubblicazioni e con missioni di studio in paesi tropicali.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) lo Stato con somma che verrà fissata ogni anno con la legge di bilancio e verrà ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, del Ministero degli esteri e della economia nazionale, somma che non potrà, in ogni caso, essere superiore a complessive L. 115,000;

b) gli Enti locali nella misura seguente: la provincia di Firenze con annue L. 10,000 e con l'uso gratuito degli appezzamenti di terreno di S. Salvi presentemente adibiti a campo sperimentale (L. 5,000 di fitto figurativo), il comune di Firenze con annue L. 10,000 e con l'uso gratuito dei locali occupati presentemente dall'Istituto (L. 15,000 di fitto figurativo), la Camera di commercio ed industria di Firenze con annue L. 10,000.

Potranno far parte del Consorzio anche altri Enti non contemplati nel presente articolo che s'impegnino per un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 5,000.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto dei rappresentanti dei Ministeri delle colonie, dell'economia nazionale e degli affari esteri, dei Governi coloniali e degli Enti formanti parte del Consorzio.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente, che durano in ufficio tre anni e possono essere confermati, e nomina una giunta esecutiva, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento speciale di cui all'art. 7.

Per il miglior raggiungimento dei fini dell'Istituto e per l'esercizio delle funzioni di revisione, il Consiglio potrà aggregarsi per un tempo determinato altre persone competenti con semplice voto consultivo ed in numero non superiore alla metà dei membri di diritto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto svolge la sua azione mercè l'opera di personale fisso, e temporaneo.

Il personale fisso è costituito dal direttore, dal vice direttore, dal personale insegnante assistente e di segreteria e dal personale di ordine e di servizio, secondo una tabella organica che verrà approvata col regolamento di cui al successivo art. 7.

La nomina del direttore viene fatta, in seguito a pubblico concorso, dal Consiglio di amministrazione con approvazione del Ministero delle colonie. Però per la prima volta, dopo l'andata in vigore del presente decreto-legge, il posto di direttore potrà essere conferito senza concorso, su pro-

posta motivata, dal Consiglio di amministrazione, sempre con la approvazione del Ministero delle colonie.

Tutto l'altro personale viene nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero delle colonie, sentito il Ministero per l'economia nazionale e quello per gli affari esteri, disciplinerà il funzionamento dell'Isituto, fisserà i programmi d'insegnamento, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma, l'assicurazione di previdenza e di trattamento di quiescenza del personale, la misura delle tasse scolastiche, nonchè le norme disciplinari e quelle riguardanti il patrimonio, l'amministrazione e il servizio di cassa dell'Istituto.

Art. 8.

Il direttore ha l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sul funzionamento dell'Istituto e sul programma per l'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l'esame e l'approvazione. Questi ultimi documenti dovranno essere trasmessi al Ministero delle colonie per l'omologazione e saranno comunicati agli Enti interessati dal presidente del Consiglio di amministrazione. Inoltre incombono al direttore tutti gli altri obblighi che verranno specificati dal regolamento.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1013.

REGIO DECRETO 24 maggio 1924, n. 997.

Istituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione centrale per i dazi interni di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 87 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, che istituisce presso il Ministero delle finanze una Commissione centrale con l'incarico di dar parere in tutti i casi indicati nel decreto stesso e nel relativo regolamento nonchè su tutte le questioni sottoposte al suo esame;

Ritenuto che, per la identità della materia ed agli effetti dei compiti demandati dalla legge 24 marzo 1907, n. 116, e successive leggi e decreti di proroga per la liquidazione delle quote di concorso governative a favore dei Comuni meridionali ed insulari; dai decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599; 4 febbraio 1917, n. 186; 24 marzo e 17 novembre 1918, nn. 375 e 1751, e dai Regi decreti 5 giugno 1920, n. 820, e 7 aprile 1921, n. 374, per l'esame delle domande degli appaltatori daziari per la riduzione dei canoni di appalto; dai decreti Luogotenenziali 24 marzo e 28 aprile 1918, nn. 375 e 551 e dal R. decreto 5 giugno 1920, n. 820, per la liquidazione delle quote governative di concorso a favore dei Comuni per le perdite derivanti ai loro bilanci dalle riduzioni dei canoni di cui sopra concesse agli appaltatori daziari; nonchè dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e dai Nostri decreti 11 febbraio 1915, n. 109, 8 luglio 1919, n. 1384 e 10 marzo 1921, n. 227, concernenti le Provincie ed i Comuni danneggiati dal terremoto, la succitata Commissione debba essere considerata come sostituita a quella nominata in virtù dell'art. 101 del precedente testo unico di leggi sui dazi di consumo approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione predetta, da nominarsi per l'adempimento degli incarichi accennati nelle premesse del presente decreto, sarà costituita come in appresso:

Un presidente scelto dal Ministro per le finanze; cinque membri, dei quali: uno appartenente alla Regia avvocatura generale erariale, e quattro appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale di grado superiore al 7° da scegliersi: due in rappresentanza del Ministero dell'interno e due in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Alla stessa Commissione, quando sieda per la trattazione delle materie di cui al decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e ai Nostri decreti 11 febbraio 1915, n. 109; 8 luglio 1919, n. 1384, e 10 marzo 1921, n. 227, è aggregato un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di grado superiore al 7°.

Art. 2.

La segreteria sarà composta di 2 funzionari, dei quali: uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze ed uno a quello dell'Amministrazione centrale dell'interno.

Art. 3.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni dei suoi membri e segretari, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 182 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1014.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 1011.

Assegnazione di fondi per sussidi straordinari alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i Regi decreti-legge 29 gennaio 1922, n. 40, e 19 ottobre 1922, n. 2311;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1335;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1924 alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extra-urbane e linee di navigazione interna, per le quali la continuazione dell'esercizio rivesta carattere di notevole interesse generale.

I sussidi straordinari saranno concessi in relazione al disavanzo del conto di esercizio per l'anno medesimo, da compilarsi in base al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, escludendo però dalle spese di esercizio:

a) quelle inerenti alla costituzione dei fondi speciali di rinnovamento;

b) quelle inerenti alla costituzione del fondo di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici per lo stesso anno 1924 potrà pure concedere compensi a titolo di contributo nelle spese occorrenti per gli esperimenti con motori a combustione interna su richiesta delle aziende esercenti linee che, per le loro caratteristiche, meglio si prestino a tali sistemi.

Art. 3.

E' abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40.

Art. 4.

I sussidi di cui all'art. 1 non saranno concessi che quando, a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, siano state riconosciute inapplicabili od insufficienti le forme di compenso di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, nonchè altri provvedimenti di economia, riduzione e semplificazione ed eventuali sostituzioni di altre forme e sistemi di trazione.

Agli effetti dell'applicazione del numero 2 del citato articolo 16 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, la facoltà di riduzione degli oneri di manutenzione a carico del concessionario si intenderà estesa ad ogni pattuizione comunque riguardante la sede stradale.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 1 potrà essere accordato in misura globale con esclusione di qualsiasi altra forma di sussidio in sede consuntiva, per quelle aziende per le quali tal forma venga riconosciuta opportuna.

Art. 6.

Le domande per il sussidio di cui all'art. 1 debbono essere presentate nel termine perentorio del 31 marzo 1925, corredate del conto dell'esercizio e della situazione patrimoniale per l'anno precedente.

Qualora le assemblee sociali approvassero conti e situazioni diverse da quelle presentate a corredo della domanda di sussidio, è in facoltà insindacabile del Ministro per i lavori pubblici di ripetere le somme eventualmente date in eccedenza, valendosi della procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1866, n. 4546, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.

Le aziende che intendono chiedere il sussidio stesso dovranno compilare il proprio bilancio ad anno solare oltrechè per l'anno 1923 anche per l'anno 1924, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria dei rispettivi atti costitutivi o statuti.

Art. 7.

Nei casi di assoluta necessità e nei limiti strettamente indispensabili, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accordare alle aziende, su loro domanda, anticipazioni sui sussidi straordinari e compensi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 8.

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti saranno adottati dal Ministro per i lavori pubblici su parere della Commissione istituita dall'art. 10 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, la cui composizione è modificata come appresso: tre funzionari del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie), due del Ministero delle finanze e due delegati delle aziende, designati dalla Federazione dei trasporti.

I provvedimenti del Ministro sono definitivi.

Art. 9.

Per provvedere alle spese derivanti dal presente decreto è autorizzato l'aumento di venticinque milioni sulle assegnazioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40.

A tale maggiore spesa sarà tuttavia provveduto mediante economie sui fondi complessivamente stabiliti e consolidati col decreto Reale 2 maggio 1923, n. 1185 per gli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 inclusivi, ed assegnati al capitolo 131 del bilancio dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24 e successivi, salvo a disporre lo stanziamento entro il limite massimo di L. 25,000,000 di quella parte della spesa derivante dal presente decreto che eventualmente non risultasse coperta dalle economie predette.

Art. 10.

Per le aziende esercenti promiscuamente linee urbane ed extraurbane, la concessione del sussidio non potrà eccedere la passività delle linee extraurbane, la quale però dovrà essere ridotta dell'eventuale saldo attivo delle linee urbane esercitate dalla medesima azienda

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze sarà approvato l'elenco delle linee urbane i cui trasporti soggetti per gli anni 1922 e 1923 alla applicazione della tassa erariale in dipendenza dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, saranno esentati dall'applicazione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Art. 11.

Nessuna concessione di sussidio potrà essere fatta a favore delle aziende esercenti linee urbane o di quelle che di diritto o per opzione furono iscritte al Titolo I del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40.

TITOLO II.

Art. 12.

Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualunque natura da corrispondersi al personale, a decorrere dal 1° gennaio 1924, nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non fossero stati ancora stabiliti nei modi prescritti o nei casi in cui i concordati o le decisioni arbitrali fossero annullati dalla competente autorità, saranno determinati da nuovi collegi arbitrali.

Essi saranno composti, per ciascuna azienda, di cinque arbitri, compreso il presidente, di cui due in rappresentanza dell'azienda, e due in rappresentanza del personale, nominati tutti dal Ministro per i lavori pubblici.

Le mansioni di segretario del Collegio saranno disimpegnate da un funzionario nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il Collegio sarà convocato a cura del presidente.

Nel caso in cui per il mancato intervento di uno o più arbitri, dovuto a qualsiasi ragione, il Collegio non potesse costituirsi nel giorno fissato, il presidente dovrà nominare di ufficio, entro due giorni, altri arbitri in sostituzione dei mancanti.

Per i Collegi arbitrali di cui al presente decreto, sono applicabili le norme contenute nel comma 7° e seguenti dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

I concordati e le decisioni arbitrali conclusi o emessi oltre i termini prescritti dall'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923 n. 2311, non possono essere impugnati per tale motivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924.

Ricostituzione del Collegio arbitrale di primo grado istituito ai sensi degli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 5 marzo e 23 aprile 1924 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Visto il decreto in data 16 aprile 1924 del Ministro per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 24 novembre 1923 dell'amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1924, dei signori:

Cav. uff. avv. Antonio Calabrese, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente;

Cav. avv. Salvatore Cavallaro, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cav. uff. ing. Rocco Lauzi, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. uff. ing. Francesco Guggino, ingegnere capo reggente del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. comm. Giacomo Donato, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Ing. Letterio Savoia, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1924.

Dipendenza di Regie agenzie consolari al Canadà.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Fort William, Hamilton, Niagara, Falls, Sault St. Marie e Toronto dalla circoscrizione consolare del Regio consolato generale di 2ª classe a Montreal passano a quella del Regio consolato di 2ª categoria a Ottawa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1924.
Obbligazioni del prestito redimibile 4.75 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, portante provvedimenti circa il debito fluttuante;

Ritenuta la necessità di determinare le condizioni di accettazione dei buoni ordinari, triennali e quinquennali in pagamento delle obbligazioni 4.75 % create col decreto anzidetto, rinviando ad altro provvedimento la determinazione degli eventuali pagamenti in contanti;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno 1° luglio 1924 le obbligazioni del prestito redimibile 4.75 per cento di cui è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, saranno cedute alla pari.

Gli interessi sulle nuove obbligazioni decorreranno dal 1° aprile 1924. Essi saranno pagati posticipatamente al 1° ottobre e al 1° aprile di ciascun anno. Ma all'atto dell'emissione la prima cedola sarà pagata anticipatamente per la quota decorrente dal giorno del versamento del prezzo delle obbligazioni fino al 30 settembre o al 31 marzo rispettivamente.

Art. 2.

In pagamento delle obbligazioni 4.75 % verranno accettati buoni del Tesoro ordinari, triennali e quinquennali scaduti e buoni ordinari in scadenza, calcolati per l'intero loro ammontare.

Potranno accettarsi in pagamento anche buoni ordinari da scadere, sotto deduzione degli interessi ancora da decorrere dal giorno del versamento fino al giorno della scadenza.

Art. 3.

I buoni triennali e quinquennali di scadenza al 1° ottobre 1924 potranno essere accettati alla pari in pagamento di corrispondenti obbligazioni 4.75 %. In tal caso i buoni verranno presentati senza la cedola maturante al 1° ottobre 1924, venendo le obbligazioni consegnate a loro volta senza la cedola di tale scadenza, in guisa da eliminare ogni conteggio di interessi.

I buoni triennali e quinquennali, che scadranno dopo il 1° ottobre 1924, potranno essere accettati in pagamento di obbligazioni 4.75 % nel modo sopra indicato; ma ai presentatori sarà corrisposto a contanti un compenso per la differenza degli interessi maturanti sui buoni medesimi dal 1° ottobre 1924 fino alla data di rimborso dei buoni, in confronto con gli interessi che verranno percepiti sulle nuove obbligazioni.

Sino a nuova disposizione tale compenso è fissato nelle seguenti misure:

buoni scadenti al	1° aprile	1925	L.	0.12 %
» »	1° ottobre	1925	»	0.24 %
» »	1° aprile	1926	»	0.36 %
» »	1° ottobre	1926	»	0.47 %
» »	1° aprile	1927	»	0.58 %
» »	1° ottobre	1927	»	0.69 %

Art. 4.

La differenza tra la valutazione dei buoni versati e quella delle obbligazioni da darsi in sostituzione sarà regolata in contanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 23 giugno 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Boville Ernica.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Boville Ernica;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Boville Ernica è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 23 giugno 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 146

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 28 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 64	Belgio	106 83
Londra	100 265	Olanda	8 705
Svizzera	411 34	Pesos oro	17 025
Spagna	311 12	Pesos carta	7.49
Berlino	—	New-York	23 181
Vienna	0 0327	Oro	447 28
Praga	68 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	89 43
	3.50 % » (1902)	84 50
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	100 28
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 45

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 16 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di agosto 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18995	78442	Arnò Salvatore	« Fuochi di carnevale ». - Operetta in tre atti su libretto di Enrico Frati e Silvestro Lega	Arnò Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18089	78431	Andreeff Leonida - Castelli Cesare	« Quello che piglia gli schiaffi ». - Dramma in quattro atti. - Versione italiana di Cesare Castelli dall'originale tedesco « Den der die mauschelle Kriegt »	Castelli Cesare	Inedito. — Mai rappresentato.
18091	78433	Detti	« Caterina Ivanowna ». - Dramma in quattro atti. - Versione italiana di Cesare Castelli dall'originale russo « Caterina Ivanowna »	Detto	Inedito. — Mai pubblicato.
19005	78528	Barnini Pietro	« Queste cose non si fanno ». - Commedia. — Azione grottesca in tre atti	Barnini Pietro	Inedita. — Mai rappresentata.
19006	78529	Detto	« Mamma ci penso da me!! ». - Commedia in tre atti	Detto	Id. id.
19007	78530	Detto	« L'Immacolata ». - Commedia in tre atti	Detto	Id. id.
18994	78439	Fraccaroli Arnoldo	« Fiordaliso ». - Opera in tre atti. — Libretto	Sonzogno (Casa editrice musicale)	Id. id.
18092	78434	Marazzi Vittorio - Campagna Angelo	« La voce del sangue ». - Dramma in un prologo e due atti	Bragaglia Corrado	Inedito. — Rappresentato a Milano il 13-9-1913.
18993	78438	Ricci Giovanni	« Coro di militi ». - Inno per canto solo, su versi dello stesso autore, di cinque strofe con preludio e finale	Ricci Giovanni	Inedito. — Mai pubblicato.
18990	78432	Szergutschew Elia - Castelli Cesare	« Violini di Autunno ovvero Autunno ». - Commedia in cinque atti. — Versione italiana di Cesare Castelli dall'originale tedesco « Herbstliche geigen »	Castelli Cesare	Inedita. — Mai rappresentata.
19002	78458	Tirabassi Angelo Maria	« La Vergine dell'Antella ». - Commedia boccaccesca in tre atti e un prologo	Tirabassi Angelo Maria	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Manzoni » il 10-10-1913
18088	78415	Verga Giovanni — Monleone Giovanni	« Il mistero ». - Scene siciliane in un atto con prologo per la musica di Domenico Monleone. — Libretto	Sonzogno (Casa editrice musicale)	8-3-1921. — Mai rappresentato.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			III. — Composizioni musicali diverse. (Compreso le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18087	78408	Berrini Nino	« Il beffardo ». – Fresco drammatico dugentesco in quattro atti. Nuova edizione (3ª) con notazioni musicali. La 1ª edizione senza nota musicale	Società italiana degli autori, Milano	2-1921. — Rappresentato al « Lirico » di Milano il 18-8-1919.
19008	78531	Kling Chériette	« La bella fiorentina ». – Canzone per canto e pianoforte su parole della stessa Kling	Kling Chériette	Inedita — Mai eseguita.
19009	78549	Sirignano Olga	« La vittoria italiana ». – Lavoro musicale del tipo marcia militare	Sirignano Olga	Id. id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18096	78448	Cines in Roma – Genina Augusto	« Il marito, la moglie e....... ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1550. — Presentati, pel visto, 1082 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Augusto Genina	Unione cinemat. italiana (Società anonima - Giuseppe Barattolo, consigliere delegato)	Inedita. — Mai proiettata.
18997	78449	Libertas film in Roma – Matteucci Francesco	« Sublime rinuncia ». – Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 700 fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro col sunto inedito dell'azione di Francesco Matteucci	Detta	Id. id.
18998	78450	Libertas film in Roma – Genina Augusto	« La valse ardente ». – Opera ut supra m. 1420. — Presentati, pel visto, 1164 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Augusto Genina	Detta	Id. id.
18999	78451	Medusa film in Roma – Gaston Ravel	« Saracinesca ». — Opera ut supra m. 1382. — Presentati, pel visto 1018 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Gaston Ravel (tratta dal romanzo omonimo di Marion Crawford)	Detta	Id. id.
19000	78452	Detta – De Blasio G.	« L'isola scomparsa ». – Opera ut supra m. 1350. — Presentati, pel visto 1018 fotogrammi del primo e dell'ultimo quadro d'ogni scena col sunto inedito dell'azione di G. De Blasio	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19001	78456	Fraenza Mario	« La valle della morte ». – Mimodramma in quattro parti	Fraenza Mario	Inedito. — Mai rappresentato.
19004	78527	Gambino Domenico (Saetta)	« Saetta e gli spettri del mare ». – Mimodramma in cinque parti	Gambino Domenico	Id. id.
19003	78525	Jacopini Luigi	« I misteri degli strogoni ». – Mimodramma di avventure in due arie di quattro parti ciascuna	Jacopini Luigi (Lanzi e C., procuratore)	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 1ª quindicina di settembre 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19011	78590	D'Eremo Giusto - Da Cordova Rambaldo	« Una parola sull'acqua ». - Rivista in 3 atti e 13 quadri	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19010	78573	Lombardo Carlo	« La danza delle libellule ». - Operetta in tre atti per la musica di Franz Lehar. — Libretto (prosa e versi)	Lombardo Carlo (Casa editr. musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano la sera del 3-5-1922.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
			. . . .		
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	241788	Carrabotta Giuseppe fu Alfio, dom. a Caronia (Messina), vincolata L.	110 —

Roma, 30 giugno 1924.

Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 — Data della ricevuta: 11 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Icardi Modesta di Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativo: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1924

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Lombardi Michela fu Calogero — Titoli del debito pubblico nominativo: 1 — Ammontare della rendita: 1250 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gennati Luigi fu Domenico per conto della Fabbriceria di Averara — Titoli del debito pubblico nominutivi: un assegno provvisorio — Ammontare della rendita: 2.33 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° aprile 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: CIRILLO.

Numeri delle 123 obbligazioni della **Ferrovia Torino-Cuneo – 2ª emissione 1857**, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e Regio decreto 23 dicembre 1839, n. 3821, state sorteggiate nella 130ª estrazione del 9 giugno 1924.

498	557	629	637	685
786	951	1101	1123	1206
1292	1294	1373	1377	1458
1461	1467	1685	1831	1949
2053	2074	2080	2124	2187
2346	2393	2850	2860	2909
2960	3155	3260	3392	3575
3689	3699	3848	3999	4744
4826	5175	5203	5223	5276
5315	5891	6376	6449	6475
6480	6484	6674	6730	6873
7089	7103	7147	7156	7402
7416	7452	7527	7921	8256
8300	8394	8575	8684	8713
8827	9137	9138	9275	9705
10649	10661	10695	10831	10854
11110	11164	11175	11214	11357
11403	11422	11458	11485	11852
11867	11871	11878	11968	11990
12085	12093	12252	12262	12402
12480	12581	12587	12669	12707
12864	12967	13060	13116	13225
13669	13691	13873	14017	14022
14061	14265	14645	14680	14950
15000	15170	15879		

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1924 ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio 1924 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, li 9 giugno 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 25 correne, in Villanova del Ghebbo, provincia di Rovigo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica governativa di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 27 giugno 1924.

Il giorno 26 corrente, in Trassilico, provincia di Massa Carrara, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un ufficio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Gallicano.

Roma, 27 giugno 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Regio collegio femminile « Agli Angeli », in Verona.

Il bando di concorso a cattedre vacanti, in data 1° maggio 1924, è rettificato per la parte concernente le cattedre di storia e geografia, nel senso che il concorso è bandito per una, anzichè per due cattedre.

Il presidente: LUIGI DORIGO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.